



UNIONE EUROPEA
DELLA SARDEGNA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA

MANUALE DI GESTIONE PER I RESPONSABILI DI LINEA DI ATTIVITÀ

APPENDICE B

LINEE GUIDA PER L'AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA

ottobre 2011

Indice

INTRODUZIONE	5
1. PRINCIPI E DOCUMENTI DI BASE.....	6
1.1. BASE NORMATIVA E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	6
1.2. DEFINIZIONI	6
1.2.1. Operazione	6
1.2.2. Beneficiario	6
1.2.3. Organismo Intermedio	7
1.2.4. Forme di partenariato	7
1.2.5. Sovvenzioni	8
1.2.6. Costi diretti ed indiretti	9
1.2.7. Costi fissi	9
1.2.8. <i>Voucher</i>	9
1.3. PRINCIPI GENERALI	10
1.4. CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DELLA SPESA AMMISSIBILE E DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	11
1.5. SPESE NON AMMISSIBILI	13
1.6. CRITERI DI RECIPROCIÀ E SPECIFICITÀ DEI FONDI (COMPLEMENTARIETÀ)	14
2. CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ PER TIPOLOGIA DI SPESA	15
2.1. GENERALITÀ	15
2.2. EFFICIENZA ENERGETICA PER L'EDILIZIA ABITATIVA	15
2.3. USO DI BENI FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN'OPERAZIONE COFINANZIATA	16
2.3.1. Ammortamento	16
2.3.2. Locazione/ <i>Leasing</i>	16
2.4. CONFERIMENTI IN NATURA	18
2.5. STRUMENTI D'INGEGNERIA FINANZIARIA	19
2.6. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO, ONERI FISCALI E ALTRE IMPOSTE E TASSE	20
2.7. SPESE GENERALI	20
2.7.1. Sistema basato sui costi effettivi	20
2.7.2. Sistema basato su costi forfettari e/o costi unitari <i>standard</i> e/o somme forfettarie	22
2.8. SPESE PER PERSONALE	23
2.8.1. Personale dipendente	23
2.8.2. Lavoratori autonomi	24

2.9.	CONSULENZE E COMMESSE ESTERNE	25
2.9.1.	Consulenze	25
2.9.2.	Commesse esterne	25
2.10.	VIAGGI E SOGGIORNI	26
2.11.	ONERI FINANZIARI	27
2.12.	COSTI FORFETTARI, COSTI UNITARI <i>STANDARD</i> , SOMME FORFETTARIE (REG. CE N. 396/09 E N. 397/09)	27
2.12.1.	Criteri generali per la determinazione e l'applicazione di costi indiretti dichiarati su base forfettaria	28
2.12.2.	Criteri generali per la determinazione e l'applicazione di costi unitari <i>standard</i>	29
2.12.3.	Criteri generali per l'uso di somme forfettarie destinate a coprire l'insieme o una parte dei costi di un'operazione	30
2.13.	SOVVENZIONI GLOBALI	31
2.13.1.	Oneri finanziari	31
2.14.	ASSISTENZA TECNICA	31
2.15.	SPESE DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE CONNESSE ALLE SINGOLE OPERAZIONI	32
3.	CRITERI SPECIFICI DI AMMISSIBILITÀ PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO	33
3.1.	EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E/O SERVIZI A SINGOLI BENEFICIARI (FESR)	33
3.1.1.	Generalità	33
3.1.2.	Acquisto di terreni, immobili, opere edili e assimilabili	34
3.1.3.	Impianti e macchinari	35
3.1.4.	Acquisto di attrezzature, mobili, veicoli, strumentazioni e prodotti software	35
3.1.5.	Uso di beni finalizzato alla realizzazione di un'operazione cofinanziata	36
3.1.6.	Conferimenti in natura	37
3.2.	REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PUBBLICI (FESR)	37
3.2.1.	Generalità	37
3.2.2.	Acquisto di terreni, immobili, opere edili e assimilabili	38
3.2.3.	Impianti e macchinari	39
3.2.4.	Acquisto di attrezzature, mobili, veicoli, strumentazioni e prodotti software	40
3.2.5.	Conferimenti in natura	42
3.3.	SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE (FSE)	42
3.3.1.	Generalità	42
3.3.2.	Acquisizione di beni	43

3.3.3.	Spese del personale	43
3.3.4.	<i>Voucher</i>	43
3.3.5.	Borse di studio e/o di ricerca	45
3.3.6.	Indennità di frequenza o di partecipazione attiva	45
3.3.7.	Borsa lavoro (<i>work experience</i>)	45
3.4.	COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA (FESR)	45
3.4.1.	Generalità	45
3.4.2.	Consulenze	46
3.4.3.	Oneri finanziari e spese di garanzia	46
3.4.4.	Spese generali	46
3.4.5.	Spese connesse alla realizzazione delle singole operazioni	46

INTRODUZIONE

Nell'attuale periodo di programmazione 2007-2013, i Regolamenti CE 1080/06, 1081/06 e 1083/06 e loro s.m.i. si limitano a trattare gli aspetti di carattere generale riguardanti l'ammissibilità della spesa (in particolare sono definite le spese non ammissibili) demandando allo Stato membro il compito di disciplinare la materia.

Lo Stato italiano ha, pertanto, provveduto a disciplinare la materia dell'ammissibilità delle spese con il DPR n. 196 del 3 ottobre 2008.

Il presente documento costituisce una guida per la determinazione delle spese ammissibili alle operazioni finanziate nell'ambito del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo Sociale Europeo (FSE).

Esso è costituito da una parte generale che riepiloga le disposizioni contenute nei regolamenti comunitari e da una sezione specifica che precisa i limiti di ammissibilità per alcune tipologie di spese, secondo quanto disposto dal DPR n. 196/2008.

Le tipologie di spese considerate sono riferite alle seguenti categorie d'intervento:

- erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari (aiuti alle imprese e/o alla ricerca);
- realizzazione di investimenti pubblici;
- sviluppo delle risorse umane;
- cooperazione territoriale europea.

Le indicazioni qui contenute, riferite a criteri generali, validi per la totalità delle iniziative attivabili con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e con il Fondo Sociale Europeo (FSE), ed alle tipologie di intervento sopra richiamate, possono trovare ulteriori specificazioni e qualificazioni in fase di pubblicazione dei bandi per tener conto delle caratteristiche particolari di ciascuna attività programmata.

Le indicazioni qui riportate, a livello generale e specifico, traggono origine dalla regolamentazione comunitaria e da quanto disposto a livello nazionale (vedi § 1.1).

Va rilevato a tale proposito che contrariamente a quanto disposto nel precedente periodo di programmazione, nell'attuale periodo la Commissione europea demanda agli Stati membri la decisione in merito, rispettando però i principi generali contenuti nei Regolamenti comunitari (art. 56, comma 4 del Reg. 1083/06).

1. PRINCIPI E DOCUMENTI DI BASE

1.1. Base normativa e documenti di riferimento

Di seguito sono elencati i documenti di riferimento che costituiscono la base normativa per la determinazione delle spese ammissibili a livello di ciascuna operazione finanziata dai Programmi operativi assistiti dalla politica di coesione unitaria.

- Reg. 1080/2006, art. 7;
- Reg. 1081/2006, art. 11;
- Reg. 1083/2006, art. 56;
- Reg. 1828/2006, artt. 47-53;
- Reg. 284/2009, art. 1, § 3;
- Reg. 396/2009, art. 1;
- Reg. 397/2009, art. 1;
- Reg. 846/2009, art. 1, § 15 – 17;
- Reg. 539/2010, art. 1, § 4 e § 7;
- DPR n. 196 del 3 ottobre 2008;
- QSN 2007-2013.

1.2. Definizioni

Si ritiene opportuno, per facilitare la comprensione del testo, di indicare di seguito le principali definizioni e interpretazioni condivise, necessarie e imprescindibili che costituiscono il fondamento per l'individuazione e la precisazione di modalità tecnico-operative nell'amministrazione delle risorse finanziarie dei PO.

1.2.1. Operazione

L'art. 2, comma 3 del Reg. CE n. 1083/06 da la seguente definizione: "L'operazione è un progetto o un gruppo di progetti selezionato dall'AdG del PO o sotto la sua responsabilità, secondo criteri stabiliti dal Comitato di Sorveglianza, ed attuato da uno o più beneficiari, che consente il conseguimento degli scopi dell'asse prioritario a cui si riferisce".

1.2.2. Beneficiario

L'art. 2, comma 4 del Reg. CE n. 1083/06 da la seguente definizione: "Il beneficiario è un operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni".

Nel primo caso il beneficiario si identifica nell'organismo che acquista il bene, il servizio o la prestazione e in tale caso l'organismo è responsabile dell'avvio dell'operazione (natura contrattuale del titolo), nel secondo caso, invece, il beneficiario si identifica nell'organismo che fornisce il bene, il servizio o la prestazione e in tale caso l'organismo è responsabile dell'avvio e dell'attuazione dell'operazione (natura concessoria del titolo).

Sempre l'art. 2, comma 4 del Reg. CE 1083/06 da la seguente ulteriore definizione: "Nel quadro del regime di aiuti di cui all'art. 87 del trattato, i beneficiari sono imprese pubbliche o private che realizzano un singolo progetto e ricevono l'aiuto pubblico".

Il singolo progetto da realizzare può essere rivolto sia ad un'impresa (creazione, ampliamento, ristrutturazione, ecc.) e sia all'individuo (formazione, inserimento nel mondo del lavoro, ecc.).

Nel caso di aiuti alla formazione, si può verificare che il progetto formativo sia presentato e/o gestito da enti di formazione, e che quindi il soggetto che "realizza il singolo progetto" e quello che "riceve l'aiuto" siano diversi. Ai fini della certificazione delle spese, in linea con l'art. 2 del regolamento generale, sono quindi considerati beneficiari dell'operazione (aiuto alla formazione) sia l'ente di formazione che realizza il progetto sia l'impresa o le imprese che ricevono l'aiuto.

In caso di sovvenzioni dirette ai singoli destinatari (per es. voucher di formazione o di servizio), beneficiario è l'organismo che eroga il finanziamento, ad esempio la Regione, la Provincia o altri Organismi Intermedi (OI) pubblici o privati, poiché in tale caso l'organismo è responsabile dell'avvio dell'operazione.

In caso di gestione diretta, invece, il beneficiario si identifica nel soggetto pubblico che realizza l'attività, poiché in tale caso è responsabile dell'avvio e dell'attuazione dell'operazione.

In quest'ultimo caso, nonché nel caso in cui l'AdG e/o l'OI sono beneficiari dell'operazione, ai sensi dell'art. 13, comma 5 del Reg. CE n. 1828/06 deve essere garantita la separazione tra le funzioni di gestione e di controllo.

1.2.3. Organismo Intermedio

L'art. 2, comma 6 del Reg. CE n. 1083/06 da la seguente definizione: "L'organismo intermedio è qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni".

In particolare l'Organismo intermedio può essere un ente pubblico territoriale o un servizio di questo oppure altro soggetto pubblico o privato, nel caso di soggetto interamente pubblico e avente carattere di struttura "in house", l'organismo intermedio è individuato con apposito atto amministrativo.

Nel caso di soggetti privati o di soggetti pubblici non aventi carattere di struttura "in house", l'organismo intermedio è individuato con procedure di evidenza pubblica conformi alla normativa comunitaria in materia di appalti pubblici.

In tutti i casi il rapporto è disciplinato con apposito accordo scritto, ex art. 12 del regolamento 1828/2006.

1.2.4. Forme di partenariato

Il Partenariato è una forma di collaborazione/compartecipazione di più soggetti che condividono finalità e obiettivi di un'operazione, assumendo una partecipazione attiva alle diverse fasi attuative dell'operazione stessa (partner operativi) ovvero essendone promotori in base ad uno specifico fabbisogno/interesse di cui sono portatori (partner promotori o stakeholder). A seconda della tipologia di partenariato, della natura giuridica dello stesso, del campo di applicazione e dell'operazione o programma di riferimento, gli obblighi/oneri dei singoli partner e le modalità concrete di partenariato possono assumere connotazioni diverse.

Inoltre, anche il rapporto fra i soggetti può assumere diverse forme giuridiche (ATI, ATS, OEIE, consorzi, fondazioni, gruppo di imprese, Partenariato pubblico privato, accordi di rete, forme di partenariato non istituzionalizzato etc.). Presupposto essenziale del Partenariato è l'individuazione dei soggetti, dei rispettivi ruoli e la quantificazione delle attività in fase di presentazione e conseguente valutazione dell'operazione.

Ne consegue che:

- il rapporto tra tali soggetti non è configurabile come delega a terzi;
- i partner operano a costi reali senza possibilità di ricarichi e sono assoggettati a rendicontazione delle eventuali spese da loro effettuate, ciò a prescindere da eventuali obblighi di fatturazione interna.

Nel caso di formazione svolta in ambito aziendale (formazione continua) è possibile l'individuazione dei partner anche in un momento successivo alla fase di presentazione della proposta progettuale; anche in questo caso tutti i partner sono beneficiari ai fini della certificazione della spesa.

La sostituzione di un *Partner* in corso d'opera è ammessa solo in via del tutto eccezionale, previa valutazione e autorizzazione dell' AdG in base alle condizioni stabilite nei propri dispositivi.

1.2.5. Sovvenzioni

Le sovvenzioni sono contributi diretti a finanziare: un'operazione destinata a promuovere il raggiungimento di un obiettivo che si iscrive nel quadro di una politica comunitaria, nazionale e regionale; il funzionamento di un organismo che persegue uno scopo di interesse generale o un obiettivo che si iscrive nel quadro di una politica comunitaria, nazionale e regionale.

La Sovvenzione non può avere come oggetto o effetto un profitto per il beneficiario.

a) Sovvenzioni globali

Nella fattispecie di Sovvenzioni globali, caratterizzate da un gruppo di operazioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi strategici del PO, è determinante la natura del rapporto che si instaura tra Regione e Organismo intermedio, nonché la tipologia di attività svolta.

Nel caso in cui l'accordo tra Organismo intermedio e Regione assume natura contrattuale, la Regione è beneficiario per le operazioni che l'OI attua direttamente (attività di gestione o di amministrazione della Sovvenzione stessa, nonché di altre eventuali attività previste dal contratto (es. sensibilizzazione, diffusione, ecc.), in quanto la Regione acquista dall'Organismo intermedio il servizio o la prestazione, attraverso il versamento di un corrispettivo, ed è responsabile dell'avvio dell'operazione.

Viceversa, nel caso in cui l'organismo intermedio proceda alla stipula di un contratto per acquisire servizi (es. acquisto tramite appalto di servizi di pubblicità), beni oppure eroghi sovvenzioni dirette a singoli destinatari, beneficiario è l'Organismo intermedio stesso, poiché in questo caso, è responsabile dell'avvio dell'operazione.

Nell'eventualità, infine, di accordo tra Organismo intermedio e Regione avente natura concessoria, l'Organismo intermedio è beneficiario per le operazioni relative alla gestione e all'amministrazione della Sovvenzione stessa, nonché di altre eventuali attività (es. sensibilizzazione, diffusione, ecc.), poiché fornisce alla Regione il servizio o la prestazione,

direttamente o acquisendola con contratto, ed è responsabile dell'avvio e dell'attuazione di questa parte dell'operazione.

Per le restanti parti della Sovvenzione globale, qualora l'organismo intermedio proceda, a sua volta, attraverso accordi di natura concessoria, beneficiario è il soggetto attuatore poiché responsabile dell'avvio e dell'esecuzione della restante parte dell'operazione.

b) Sovvenzioni individuali

Con specifico riferimento alla programmazione FSE, si ha una Sovvenzione individuale quando si fa riferimento al finanziamento delle singole operazioni da realizzare per il conseguimento degli obiettivi specifici di ciascun asse del PO (es. finanziamento a enti accreditati per la realizzazione di attività formative, erogazione di *voucher* formativi o di servizio a determinate categorie di destinatari, erogazione alle imprese di aiuti all'occupazione, ecc.).

1.2.6. Costi diretti ed indiretti

I costi reali si distinguono in costi "diretti" ed "indiretti".

a) Costi diretti

I costi sono "diretti" quando direttamente connessi all'operazione, ovvero quando possono essere imputati direttamente ed in maniera adeguatamente documentata ad una unità ben definita, di cui è composta l'operazione finanziata.

Per alcune tipologie d'intervento, tali costi possono essere direttamente connessi a più operazioni realizzate dallo stesso beneficiario. In tal caso, il beneficiario deve dare dimostrazione della diretta connessione, anche se solo in quota parte, attraverso determinati e predefiniti criteri di imputazione.

b) Costi indiretti

I costi sono "indiretti" quando, ancorché imputabili all'operazione in quanto collegati alle attività generali dell'organismo che attua l'operazione (beneficiario), non sono o non possono essere direttamente connessi all'operazione medesima. Sono costi per i quali è difficile determinare con precisione l'ammontare attribuibile ad un'operazione specifica. Pertanto, l'imputazione all'operazione di tali costi si esegue su base proporzionale (pro rata), in ragione di parametri stabiliti in modo equo, oppure su base forfetaria, applicando un tasso non superiore al 20% dei costi diretti, predefinito dall'Autorità di gestione con metodo di calcolo giusto, equo e verificabile.

1.2.7. Costi fissi

Sono costi unitari il cui ammontare è predeterminato rispetto al momento della concessione del contributo. In genere, l'importo del costo fisso viene ricavato mediante un'analisi ponderata dei prezzi di mercato di un determinato bene o servizio, dalla quale si ricava il valore medio da assumere come valore unitario forfetario di riferimento (ad esempio: tabelle *standard* di costi unitari, prezzari regionali, etc.).

1.2.8. Voucher

Titolo di spesa assegnato dall'AdG o dall'Organismo Intermedio, che consente la fruizione di un determinato servizio o l'acquisto di un determinato bene. In questo caso, il bene acquisito deve

essere collegato in maniera accessoria al servizio usufruito e la relativa spesa è riconosciuta nei limiti di cui all'art. 34 del Reg. n. 1083/2006 e all'art. 11, comma 4 del Reg. 1081/2006.

Ciò che distingue il *voucher* rispetto alle tradizionali forme di finanziamento delle attività formative e di servizi è la centralità assegnata alla domanda di formazione/servizi (rispetto all'offerta) e quindi ai destinatari finali dell'intervento.

1.3. Principi generali

I regolamenti comunitari, di norma, si limitano a indicare le spese ritenute inammissibili tout court, oppure le condizioni di carattere generale che rendono inammissibile una spesa.

In alcuni limitatissimi casi, tuttavia, disciplinano l'ammissibilità di peculiari tipologie di spese che trovano collocazione nell'ambito di uno specifico Fondo oppure che necessitano di un particolare inquadramento.

La normativa nazionale (DPR n. 196 del 3 ottobre 2008), invece, entra nel merito della singola spesa definendone i limiti di ammissibilità.

In generale, affinché una spesa possa essere considerata ammissibile al finanziamento, deve possedere i seguenti requisiti:

- essere direttamente imputabile a un progetto/investimento ammesso a finanziamento con atto del Soggetto attuatore;
- essere riconducibile ad una categoria di spesa prevista nel bando di attuazione, rientrante nell'ambito di una linea di intervento del programma;
- essere pertinente, ovvero sia che sussista una relazione specifica tra la spesa sostenuta e l'attività oggetto del progetto/investimento. In tal senso i costi sostenuti devono essere direttamente o indirettamente connessi al programma di attività secondo la seguente specificazione:
 - costi direttamente imputabili al progetto, che si sostengono esclusivamente per quella determinata attività nonché i costi che presentano una inerenza specifica ma non esclusiva al progetto, in quanto imputabili a più progetti;
 - costi necessari al funzionamento della struttura senza riferimento a progetti specifici. Per tale tipologia, come sarà specificato nel prosieguo, risulta necessaria un'imputazione secondo un calcolo pro-rata, in base ad un metodo equo, corretto e debitamente giustificato;
- essere effettiva, cioè riferita a spese effettivamente sostenute e corrispondenti a pagamenti effettuati dal soggetto beneficiario; varrà cioè per essi il criterio di "cassa" con le sole eccezioni di quei costi che, per dettato normativo e là dove ammissibili, sono soggetti a pagamento differito (ad esempio contribuzione dei dipendenti, ritenute d'acconto, TFR, IRAP ecc.);
- essere verificabile in base ad un metodo controllabile al momento della rendicontazione finale delle spese;
- essere sostenuta nell'arco temporale del P.O. (01.01.2007/21.12.2015) o di quello previsto dal bando e dal cronogramma di progetto.

- essere comprovata da fatture quietanzate; ove ciò non sia possibile, deve essere comprovato da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.
- i pagamenti devono rispettare il principio della tracciabilità, ovvero essere sempre effettuati mediante bonifico bancario o assegno non trasferibile intestato al fornitore con evidenza dell'addebito sul c/c bancario; non sono pertanto ammessi pagamenti per contanti o compensazioni;
- essere sostenuta da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente.

1.4. Criteri generali per la valutazione della spesa ammissibile e documenti giustificativi

L'ammissibilità delle spese, sempre in termini generali, è valutata in conformità a tre criteri:

- periodo di ammissibilità;
- tipologia di spesa;
- documentazione giustificativa.

Periodo di ammissibilità

A livello di programma operativo l'ammissibilità delle spese decorre dal 1° gennaio 2007. Pertanto, le spese dichiarate sono considerate ammissibili se il relativo pagamento è stato eseguito nell'intervallo intercorrente tra tale data e il 31 dicembre 2015, a condizione che l'operazione non sia stata ultimata prima della data d'inizio dell'ammissibilità¹. Qualora in occasione della revisione di un Programma Operativo venga aggiunta una nuova tipologia di spesa, questa verrà considerata ammissibile a partire dalla data di presentazione alla Commissione della richiesta di modifica del Programma Operativo².

Tuttavia, nei casi in cui una nuova categoria di spesa³ viene aggiunta al momento della modifica di un programma operativo⁴, tali spese sono ammissibili a partire dalla data di presentazione alla Commissione della richiesta di revisione del programma operativo.

Con riferimento alle operazioni del programma, sono considerate ammissibili le spese indicate nell'avviso per la selezione dei beneficiari⁵.

Nel caso di aiuti alle imprese, ai sensi dell'articolo 87 del Trattato CE, le spese sono ammissibili solo se riferite ad acquisti e/o lavori effettuati successivamente alla data di presentazione della

¹ Regolamento (CE) 1083/2006, art. 56, comma 1

² Regolamento (CE) 1083/2006, art. 56, comma 3, secondo allinea

³ Regolamento (CE) 1828/2006, all. II, parte A, tabella 1

⁴ Regolamento (CE) 1083/2006, art. 33

⁵ È buona consuetudine, con la pubblicazione di bandi, prevedere una specifica indicazione delle spese ammissibili per tener conto delle peculiarità delle linee di attività rinviando, in ogni caso, ai Regolamenti vigenti ed alle Linee guida per l'attuazione

domanda di ammissione al finanziamento; del pari i pagamenti debbono essere effettuati nel periodo intercorrente tra la predetta data e il termine di realizzazione previsto dal bando.

Tipologia di spesa

Nel caso di aiuti alle imprese ai sensi dell'articolo 87 del Trattato CE, ferma restando la normativa generale vigente, specifiche condizioni per l'ammissibilità della spesa possono essere stabilite dalla Commissione europea nella relativa decisione di autorizzazione dell'aiuto oppure, in caso di aiuti esentati dall'obbligo di notifica, possono essere previste dai relativi regolamenti di esenzione.

Di norma, tutte le spese che non siano state dichiarate, in modo esplicito, non ammissibili dai regolamenti comunitari o che non siano state assoggettate a specifica disciplina dalla pertinente normativa vigente (comunitaria e nazionale) sono da considerarsi ammissibili.

Documentazione giustificativa

La documentazione giustificativa delle spese effettivamente sostenute deve sempre far riferimento a impegni giuridicamente vincolanti (contratti, lettere di incarico ecc). In tali documenti dovrà essere indicato, in modo chiaro ed univoco:

- il fornitore o prestatore di servizi;
- l'oggetto della prestazione;
- il relativo importo;
- la sua pertinenza con il progetto finanziato.

I pagamenti effettuati dai soggetti beneficiari di finanziamenti pubblici cofinanziati da Fondi strutturali devono essere attestati periodicamente (attestazione di spesa in itinere) e trasmessi all'Amministrazione regionale (o ente da essa delegato). Tali attestazioni devono contenere riferimenti e documenti idonei alla certificazione del pagamento che devono essere conservati, in copia originale, presso il soggetto beneficiario del finanziamento. Per ogni tipologia di costo occorre produrre (in copia conforme salvo differenti disposizioni dell'AdG) e conservare (in originale) i seguenti documenti:

- contratti, lettere d'ordine, lettere d'incarico ecc.;
- fatture o altra documentazione fiscale o equivalente. Tale documentazione dovrà essere annullata, sull'originale, mediante apposizione di un timbro che indichi gli estremi del bando e la fonte di finanziamento;
- documenti di giustificazione delle spese di personale e delle spese generali;
- documenti comprovanti la consegna e/o il collaudo dei beni ove previsto;
- nel caso di servizi, documenti comprovanti l'espletamento dei servizi;
- documentazione dell'avvenuto pagamento (contabile, bancaria o estratto conto).

L'attestazione di spesa è costituita da uno schema standard fornito dall'Amministrazione regionale (o soggetto attuatore). Il soggetto beneficiario del finanziamento dovrà compilare lo schema standard predisposto e allegare la necessaria documentazione (in copia conforme) giustificativa della ammissibilità della spesa e dei pagamenti effettuati.

Il beneficiario del finanziamento è tenuto a redigere e inviare all'Amministrazione regionale, o Ente delegato (soggetto attuatore), e nelle modalità indicate da quest'ultima, lo schema contenente le informazioni minime di seguito indicate:

- quadro riassuntivo delle spese, organizzate utilizzando uno schema coerente con l'articolazione del progetto relativamente alla differenti voci di costo;
- elenco analitico delle singole spese (riportanti le opportune informazioni riferite a: tipo di prestazione e riconducibilità alla voce di spesa pertinente, data e modalità di pagamento ivi inclusi gli estremi delle fatture o documenti equipollenti, estremi del prestatore d'opera/servizio/fornitura);
- copia conforme delle fatture o documenti equipollenti;
- evidenziazione di eventuali entrate generate dall'utilizzo dei prodotti /risultati delle attività finanziate dal progetto;
- copia della documentazione attestante l'eventuale attivazione di contratti di collaborazione con altre imprese o enti.

Ai fini dell'accettazione di ciascun'attestazione di spesa il soggetto beneficiario del finanziamento dovrà, inoltre, allegare un'apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, rilasciata dal rappresentante legale (o suo delegato) dell'ente/società, attestante:

- che nello svolgimento delle attività del progetto sono state rispettate tutte le norme di legge e regolamentari vigenti;
- che per le spese rendicontate, tutte effettivamente sostenute, non sono stati ottenuti altri rimborsi e/o contributi e di impegnarsi a non richiederne per il futuro;
- che l'impegno concernente ciascun'unità di personale corrisponde all'effettivo impegno temporale dedicato alle attività di progetto;
- che i costi mensili del personale indicati nella rendicontazione sono stati calcolati nel pieno rispetto di quanto previsto al punto "Spese per personale" (vedi § 2.7);
- che le spese generali sono riferite a costi effettivi, relativi all'esecuzione dell'operazione e (ove ricorrente) imputate con calcolo pro-rata all'operazione.

1.5. Spese non ammissibili

Ai sensi dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale di riferimento, le seguenti spese **non sono ammissibili**:

- le spese relative ad interessi passivi (art. 7 del Reg. CE n. 1080/06 - FESR e art. 11 del Reg. CE n. 1081/06 - FSE) e a le ammende e le penali (art. 3, comma 5, del DPR 196/08)
- l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10 % della spesa ammissibile totale per l'operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati l'Autorità di gestione può autorizzare una percentuale più elevata per operazioni a tutela dell'ambiente (art. 7 del Reg. CE n. 1080/06 - FESR);
- l'acquisto di terreni, beni immobili, infrastrutture, attrezzature, veicoli e mobili (art. 11 del Reg. CE n. 1081/06 - FSE);

- le spese relative alla disattivazione di centrali nucleari (art. 7 del Reg. CE n. 1080/06 - FESR);
- le spese relative all'IVA quando l'imposta è recuperabile (art. 7 del Reg. CE n. 1080/06 - FESR e art. 11 del Reg. CE n. 1081/06 - FSE);
- spese per l'edilizia abitativa (art. 7 del Reg. CE n. 1080/06 - FESR), fatta eccezione per quelle a favore dell'efficienza energetica e dell'utilizzo di energie rinnovabili;
- le spese riguardanti un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario (art. 2, comma 4, del DPR n. 196/08).

1.6. Criteri di reciprocità e specificità dei Fondi (complementarietà)

Per le azioni cofinanziate dal FESR che rientrano nel campo di applicazione del FSE, come sancito dall'art. 3 del Reg. CE n. 1081/06, si applicano le norme di ammissibilità relative al FSE.

Viceversa, per le azioni cofinanziate dal FSE che rientrano nel campo di applicazione del FESR, come sancito dall'art. 3 del Reg. CE n. 1080/06, si applicano le norme di ammissibilità relative al FESR.

Nell'ambito dell'obiettivo 3 – Cooperazione territoriale europea – il Reg. CE n. 1828/06, artt. 49-53, ha introdotto specifiche norme sull'ammissibilità delle spese da applicarsi in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Reg. CE n. 1080/06 (FESR) e fatto salvo l'elenco delle spese non ammissibili di cui all'art. 7 del medesimo regolamento.

2. CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ PER TIPOLOGIA DI SPESA

2.1. Generalità

In questo capitolo sono analizzati i criteri generali di ammissibilità della spesa, comuni a tutti i Fondi, a tutti gli obiettivi e a tutte le forme d'intervento; nel successivo capitolo 3), invece, l'analisi dei criteri di ammissibilità della spesa verte sulle specificità che contraddistinguono i singoli Fondi, i singoli obiettivi e le singole forme d'intervento.

Nei paragrafi che seguono, sono considerate le voci di spesa e i relativi criteri comuni da adottare per la verifica dell'ammissibilità della spesa sostenuta, con riferimento in particolare alle seguenti voci di costo:

- Efficienza energetica per l'edilizia abitativa
- Uso di beni finalizzato alla realizzazione di un'operazione cofinanziata
- Conferimenti in natura
- Ingegneria finanziaria
- Imposta sul valore aggiunto, oneri fiscali e altre imposte e tasse
- Spese per personale
- Consulenze e commesse esterne
- Viaggi e soggiorni
- Oneri finanziari
- Spese generali
- Sovvenzioni
- Spese delle autorità pubbliche connesse alle singole operazioni
- Assistenza tecnica

2.2. Efficienza energetica per l'Edilizia abitativa

Il Reg. CE n. 397/09, in deroga all'art. 7, comma 2 del regolamento (CE) n. 1080/2006 che esclude l'ammissibilità della spesa relativa alle operazioni inerenti l'edilizia abitativa, sancisce l'ammissibilità delle spese per i miglioramenti dell'efficienza energetica e per l'utilizzo di energie rinnovabili negli alloggi esistenti.

Le spese sono ammissibili sino a un importo pari al 4 % dello stanziamento FESR totale.

Gli Stati membri definiscono le categorie di alloggi ammissibili nelle norme nazionali, in conformità dell'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1083/2006, al fine di sostenere la coesione sociale⁶.

⁶ È in corso di elaborazione, da parte delle Amministrazioni competenti, la proposta di adeguamento del DPR n. 196/08 ai fini del recepimento delle modifiche introdotte dal Regolamento CE n. 397/09 in materia di ammissibilità della spesa.

2.3. Uso di beni finalizzato alla realizzazione di un'operazione cofinanziata

Nei casi in cui l'operazione finanziata sia diversa dall'investimento materiale oppure nei casi in cui non sia ammissibile l'acquisto di beni (immobili, macchinari, attrezzature, ecc.) oppure l'uso di un bene strumentale abbia una durata prestabilita, spesso non si ricorre all'acquisto. Di norma, infatti, si preferisce utilizzare beni di proprietà oppure ricorrere alla locazione e/o al noleggio).

I casi diversi dall'acquisto di beni possono essere ricondotti alle due seguenti tipologie:

- ammortamento (D.M. 31/12/88);
- locazione/leasing.

2.3.1. Ammortamento

Le spese ammissibili, relative a beni di proprietà utilizzati, per la realizzazione di un progetto agevolato, sono riconosciute esclusivamente per il periodo di realizzazione del progetto stesso e nella misura del costo dell'ammortamento (in totale o pro quota), calcolato conformemente alla normativa vigente, purché i beni non siano stati dichiarati come spese rimborsabili.

Il costo per gli ammortamenti di beni che solo indirettamente rientrano nell'ambito delle attività previste dal progetto di norma non è ammesso, salvo che si tratti di materiali nuovi complementari a quelli direttamente utilizzati nel progetto agevolato.

La documentazione richiesta per la giustificazione delle spese sostenute potrà riguardare: la predisposizione del prospetto di calcolo dell'ammortamento imputabile al progetto finanziato accompagnato (nel caso di utilizzo parziale) da una dichiarazione del responsabile del progetto che giustifichi la percentuale di utilizzo applicata.

2.3.2. Locazione/Leasing

La locazione semplice o noleggio è ammissibile per un importo pari al relativo canone, sempre per la durata del progetto.

Il *leasing* è ammissibile a condizione che risulti comprovata la sua convenienza economica in rapporto ad altre forme contrattuali di utilizzo del bene (es. locazione semplice del bene o noleggio). Il costo da imputare al progetto è equiparabile per le relative quote a un contratto di locazione, eccezion fatta per gli oneri amministrativi e bancari ad esso collegati. L'importo massimo non può superare comunque il valore commerciale del bene.

La spesa per la locazione finanziaria (*leasing*) è ammissibile al cofinanziamento purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia il concedente, valgono le seguenti disposizioni:**
 - il cofinanziamento viene utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria;
 - i contratti di locazione finanziaria devono contenere una clausola di riacquisto oppure prevedere una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto;

- in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minima, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire alle autorità nazionali interessate, mediante accredito al Fondo appropriato, la parte del contributo comunitario corrispondente al periodo residuo;
- l'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento. L'importo massimo ammissibile non deve superare il valore di mercato del bene dato in locazione;
- non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing non indicate al precedente punto 4), tra cui le tasse, il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali, gli oneri assicurativi;
- l'aiuto versato al concedente deve essere utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale;
- il concedente deve dimostrare che il beneficio dell'aiuto verrà trasferito interamente all'utilizzatore elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti;

b) nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia l'utilizzatore valgono le seguenti disposizioni:

- i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;
- nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non deve superare il valore di mercato del bene. Non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
- l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al precedente punto è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati. Se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, viene considerata ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;
- nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile. Tuttavia, l'utilizzatore deve essere in grado di dimostrare che la locazione finanziaria costituiva il modo più economico per ottenere l'uso del bene. Qualora risultasse che i costi sarebbero stati inferiori utilizzando una modalità alternativa, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari dovranno essere detratti dalla spesa ammissibile;

c) i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retrolocazione finanziaria possono costituire spese ammissibili ai sensi della lettera b). I costi di acquisto del bene non sono ritenuti ammissibili.

Nel caso in cui gli immobili, impianti, macchinari, attrezzature, mobili, veicoli, strumentazioni e prodotti software siano utilizzate per più attività, i costi vanno imputati al progetto finanziato in proporzione ad un parametro di utilizzo (ad es. rapportato al tempo di utilizzo o al n. di utilizzatori o ad altro criterio ritenuto più idoneo).

Non sono mai ammissibili le spese riguardanti immobili, impianti, macchinari, attrezzature, mobili, veicoli, strumentazioni e prodotti software per il cui acquisto si è beneficiato di precedenti finanziamenti pubblici o che hanno esaurito fiscalmente il loro periodo di ammortamento.

La documentazione richiesta per la giustificazione delle spese sostenute potrà riguardare:

- Contratto di locazione o leasing contenente la descrizione del bene, il valore, la durata del contratto, il canone con l'indicazione separata del costo netto e degli oneri;
- Eventuali verbali di collaudo/accettazione;
- Fattura e quietanze periodiche relative ai pagamenti;
- Prospetto di calcolo in caso di utilizzo parziale accompagnato da una dichiarazione del responsabile del progetto che giustifichi la percentuale di utilizzo applicata.

2.4. Conferimenti in natura

Tale fattispecie è stata assimilata alle spese sostenute dai Beneficiari dalla normativa nazionale in materia di ammissibilità⁷.

In generale i contributi in natura possono essere considerati spese ammissibili nel rispetto dei seguenti vincoli:

- consistano nella fornitura in uso di terreni, immobili, attrezzature, materiali o in attività di ricerca o in attività professionali o in prestazioni volontarie non retribuite;
- l'ammontare delle spese sia giustificato da documenti contabili aventi un valore probatorio equivalente alle fatture;
- il valore possa essere oggetto di revisione contabile e di valutazione indipendente;
- i beni non abbiano già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario;
- in caso di fornitura in uso di terreni o immobili, il rispettivo valore sia certificato da un professionista qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato;
- in caso di prestazioni volontarie non retribuite, il relativo valore sia determinato tenendo conto del tempo effettivamente prestato alle normali tariffe orarie e giornaliera in vigore per l'attività seguita.

Il cofinanziamento del Fondo non può superare la spesa totale ammissibile, al netto del valore del contributo in natura (art. 56, comma 2, lettera c, Reg CE 1083/06).

⁷ Nell'ordinamento giuridico italiano con il DPR n. 196 del 3 ottobre 2008, Art. 2 (spese effettivamente sostenute) comma 5 "Sono assimilate alle spese di cui al comma 1 anche l'ammortamento, i contributi in natura e le spese generali alle condizioni di cui all'art. 56, paragrafo 2, del Regolamento generale 1083/2006.

2.5. Strumenti d'ingegneria finanziaria

Alcuni Programmi Operativi possono includere, al loro interno, operazioni comprendenti contributi per sostenere strumenti d'ingegneria finanziaria che forniscono investimenti rimborsabili o garanzie per investimenti rimborsabili, o entrambi, quali:

- fondi di capitale di rischio;
- fondi di garanzia;
- fondi per mutui;
- fondi per lo sviluppo urbano, ossia fondi che investono in partenariati tra settore pubblico e privato e altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile;
- fondi di partecipazione.

Gli strumenti d'ingegneria finanziaria non possono investire in imprese in difficoltà a norma degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Tali strumenti, come definito dagli artt. 43-46 del Reg. (CE) 1828/2006, sono applicabili:

- ad imprese, principalmente PMI, nel caso di fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia, fondi per mutui. In tal caso gli strumenti di ingegneria finanziaria sono finalizzati alla realizzazione di investimenti effettuati solo al momento della creazione dell'impresa, nelle fasi iniziali, inclusa la costituzione del capitale di avviamento, o nella fase di espansione e solo in attività che i gestori dello strumento d'ingegneria finanziaria giudicano potenzialmente redditizie;
- a partenariati tra settore pubblico e privato o altri progetti urbani inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile nel caso dei fondi per lo sviluppo urbano.

L'art. 78, paragrafo 6 del Reg. (CE) 1083/2006, stabilisce che sono immediatamente rendicontabili e quindi ammissibili le spese totali sostenute per costituire tali Fondi o per contribuire ad essi; cioè la spesa si concretizza nel momento in cui il Fondo viene costituito o nel momento in cui c'è un apporto finanziario per l'implementazione di un Fondo, prescindendo dalle attività di attuazione delle operazioni a cui il Fondo è dedicato.

Solo al momento della rendicontazione finale (a consuntivo), saranno operate le eventuali rettifiche derivanti dall'inutilizzo, in tutto o in parte, di ciascun Fondo.

Ai sensi dell'art. 43 del Reg. (CE) 1828/2006, i costi di gestione relativi agli strumenti di ingegneria finanziaria non possono superare, per la durata dell'intervento, le intensità di seguito indicate, calcolate in base ad una media annua:

- il 2% del contributo del Programma Operativo ai fondi di partecipazione o del contributo del Programma Operativo o del fondo di partecipazione ai fondi di garanzia;
- il 3% del contributo del Programma Operativo o del fondo di partecipazione agli strumenti di ingegneria finanziaria in tutti gli altri casi, ad eccezione degli strumenti di microcredito a favore delle microimprese;
- il 4% del contributo del Programma Operativo o del fondo di partecipazione agli strumenti di microcredito a favore delle microimprese.

Tali valori possono essere superati solo se, in seguito a gara d'appalto, si riveli necessaria una percentuale più elevata.

Nei limiti di quanto precedentemente indicato e prescritto dalla normativa comunitaria per il periodo 2007-2013, lo Stato e le singole Regioni, ciascuno nei propri ambiti di competenza, possono definire le tipologie di spese ammissibili in relazione alle singole categorie di spesa (di cui all'allegato IV del Regolamento 1083/2006 o dell'allegato II parte A del Reg. 1828/2006).

2.6. Imposta sul valore aggiunto, oneri fiscali e altre imposte e tasse

Le spese concernenti l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), riconducibili ad attività del progetto agevolato, sono ammissibili solo a condizione che non siano recuperabili da parte del beneficiario. Devono, cioè, rappresentare un costo indetraibile, effettivamente e definitivamente sostenuto dal soggetto beneficiario nell'ambito del progetto finanziato.

L'imposta di registro riferita a un'attività che rientra in un'operazione finanziata è considerata ammissibile.

Ogni altro tributo o onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte del FESR costituisce spesa ammissibile, sempre che non possa essere recuperato dal beneficiario, cioè che rappresenti effettivamente un costo per i soggetti beneficiari.

2.7. Spese generali

Nella maggioranza delle operazioni cofinanziate non sono previste spese generali, in particolare quando trattasi di operazioni alla cui realizzazione si procede mediante appalto pubblico.

Di norma si hanno spese generali quando le operazioni sono finalizzate al raggiungimento di un risultato, in un predefinito arco temporale, con l'impiego coordinato di risorse intellettuali e strumentali (ad es. progetti di ricerca) oppure nell'ambito di sovvenzioni globali.

Esistono due modalità di calcolo delle spese generali, basate una sui costi effettivi (spese dirette) e l'altra su valori forfettari (spese indirette).

2.7.1. Sistema basato sui costi effettivi

Secondo questa modalità le spese generali sono considerate ammissibili a condizione che siano basate su costi effettivi, relativi all'esecuzione dell'operazione e che siano imputate con calcolo pro-rata all'operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato.⁸

I costi per "spese generali" fanno riferimento alle seguenti tipologie:

- funzionalità strutturale: ad es. utilizzo immobili di proprietà o locazione, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua ecc.;
- funzionalità operativa: ad es. posta, telefono, cancelleria, fotocopie, materiali minuti, attività di segreteria ecc.;
- costi inerenti alla manutenzione straordinaria delle strumentazioni e delle attrezzature utilizzate nel progetto agevolato.

⁸ DPR n. 196 del 3 ottobre 2008, art. 2, comma 8.

Tali voci sono ammesse a contributo in misura percentuale (fissata dal bando) rispetto all'ammontare totale delle spese ammesse a contributo.

Il criterio per l'imputazione delle spese generali deve essere aderente ai riconosciuti principi di contabilità industriale.

Generalmente, per la determinazione della quota parte di spese generali da imputare al progetto si utilizza il seguente rapporto: hL/hT dove:

$hL =$ Ore lavorate dedicate al progetto. Sono pari alle ore di lavoro rendicontate nella voce "Personale", per quanto riguarda il Personale diretto ed indiretto.

$hT =$ Ore totali aziendali lavorabili. Sono date dal numero del Personale dipendente e/o assimilato moltiplicato per il coefficiente standard di 1760 ore.

Il criterio di ripartizione delle spese generali così calcolato costituisce l'indice da moltiplicare per i singoli importi delle fatture concernenti le varie voci di spesa che confluiscono tra le spese generali, al fine di determinare l'ammontare delle spese ammissibili a rimborso.

Nell'ambito dei costi per la **funzionalità strutturale**, come illuminazione, forza motrice, riscaldamento e condizionamento ed altre spese correnti, i costi devono essere determinati in modo proporzionale in relazione alla durata dell'azione finanziata, alla superficie dei locali utilizzati, al numero degli utilizzatori e dei destinatari delle attività progettuali.

Nell'ambito dei costi sostenuti dal beneficiario per la **funzionalità operativa**, essi sono riconoscibili per il periodo ed in relazione alle attività progettuali. In caso di contemporaneo svolgimento di più attività, delle quali non tutte imputabili al progetto agevolato, si dovrà ripartire la spesa in modo proporzionale secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato (a titolo d'esempio: per le spese telefoniche, si potrà fare riferimento ai tabulati telefonici o all'uso di numeri telefonici dedicati). Nell'ambito dei materiali minuti ricadono in questa voce i costi dei materiali necessari per la funzionalità operativa quali: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione personale (guanti, occhiali ecc.), CD e simili per computer, carta per stampanti, vetreria di ordinaria dotazione ecc.

Possono essere inoltre ammessi i costi relativi ad **assicurazioni e polizze assicurative** che non risultino comunque già coperte dalle assicurazioni obbligatorie per legge; fidejussioni relative agli anticipi da erogare in favore del beneficiario dell'agevolazione, da svincolare solo a termine delle attività rendicontate e comunque solo dopo il controllo di regolarità della realizzazione delle attività finanziate. Tale controllo viene eseguito direttamente dall'Amministrazione regionale o da organismo delegato. Per essere ammissibili le garanzie richiamate devono essere previste dalla normativa vigente o da prescrizioni dell'AdG⁹.

I costi relativi all'informazione e pubblicità e alla diffusione dei risultati del progetto è ammissibile solo per l'informazione e la pubblicità strettamente legate alle attività di progetto: manifesti, inserzioni, *spot* radiofonici e televisivi, depliant, brochure, ecc. Tale attività dovrà essere realizzata specificando che l'intervento è stato realizzato con il contributo pubblico nell'ambito del progetto.

⁹ DPR N 196 del 3 ottobre 2008, art. 3, comma 4.

Per quanto riguarda la diffusione dei risultati, essa potrà prevedere elaborazione di materiale informativo inerente il progetto ed eventuali manifestazioni conclusive. Nell'ambito di tale categoria sono comprese le spese commerciali e promozionali del progetto.

La documentazione idonea a comprovare gli avvenuti pagamenti dovrà riguardare in linea generale:

- Copia delle fatture
- Mandati di pagamento e/o contabili bancarie

2.7.2. Sistema basato su costi forfettari e/o costi unitari *standard* e/o somme forfettarie

I Reg. (CE) n. 396/2009 e n. 397/2009 hanno introdotto un'ulteriore possibilità di rendicontazione delle spese generali consentendo le seguenti forme di computo, applicabili con decorrenza retroattiva, 1° agosto 2006¹⁰:

- a) i costi indiretti, possono essere rendicontati su base forfettaria, nella misura massima del 20% dei costi diretti di un'operazione (forma già in uso per il FSE ed estesa anche al FESR);
- b) i costi fissi possono essere calcolati applicando tabelle standard di costi unitari definiti dallo Stato membro;
- c) possono essere rendicontate somme forfettarie, nel limite massimo di 50.000 euro, destinate a coprire l'insieme o una parte dei costi di un'operazione.

I costi di cui ai punti a), b) e c) sono "stabiliti in anticipo sulla base di un calcolo giusto, equo e verificabile".

Di norma, le opzioni semplificate di costo non possono essere applicate alle spese derivanti da contratti di appalti pubblici, tuttavia, nell'ambito dei costi indiretti, se il beneficiario stesso realizza un progetto (mantenendo il pieno controllo sulla gestione e l'attuazione del progetto), le opzioni semplificate di costo sono applicabili anche se alcune delle linee di bilancio o di voci di spesa all'interno del progetto (come i servizi di pulizia, consulenze esterne, acquisto di mobili, etc) sono esternalizzate.

Le tre opzioni possono essere combinate purché ciascuna di esse sia riferita ad una diversa categoria di costi ammissibili, ovvero se utilizzate per distinti progetti rientranti in una stessa operazione.

Le tabelle di costi unitari *standard* si applicano in genere a quantità omogenee e facilmente identificabili, come ad esempio: ore o giornate di formazione; certificati ottenuti; prestazioni di servizi determinate e ripetitive; ore di consulenza; notti in hotel o pasti consumati; ecc. Pertanto, le spese ammissibili si calcolano moltiplicando le attività quantificate o i prodotti o i risultati previsti per i costi unitari standard delle tabelle di riferimento.

¹⁰ È in corso di elaborazione, da parte delle Amministrazioni competenti, la proposta di adeguamento del DPR n. 196/08 ai fini del recepimento delle modifiche introdotte dal Regolamento CE n. 397/09 in materia di ammissibilità della spesa.

2.8. Spese per personale

La rendicontazione delle spese del personale non è un fatto usuale, tuttavia è possibile che ciò avvenga in determinati e specifici casi.

Ad esempio: la realizzazione di progetti di ricerca oppure i lavori in economia effettuati da un'impresa agevolata per la realizzazione in proprio d'impianti e/o installazioni di macchinari e/o opere murarie oppure attività svolta da funzionari della PA non rientranti nell'attività istituzionale di competenza, ecc..

Di norma i costi del personale sono quelli concernenti contratti di lavoro dipendente o i contratti con lavoratori autonomi parasubordinati.

Attingendo dalla prassi contabile (i Regolamenti CE non scendono a questo livello di dettaglio), il costo del personale s'imputa tenendo conto dei seguenti parametri:

a) Costo del lavoro:

tale costo comprende la retribuzione lorda, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, gli oneri a carico del datore di lavoro e la quota di TFR. Sono esclusi i compensi per lavoro straordinario, gli assegni familiari, gli eventuali emolumenti per arretrati e altri elementi mobili della retribuzione;

b) Tempo produttivo:

ovverosia il tempo "teorico" che un dipendente o collaboratore, secondo la disciplina del rapporto di lavoro, può dedicare all'attività di lavoro nell'anno;

c) Parametro medio:

rappresenta l'unità di costo dell'unità di personale da esprimersi preferibilmente in ora-giorno/uomo;

d) Tempo di lavoro effettivamente dedicato al progetto:

da esprimersi in ore-giorni/uomo. Il totale della spesa da imputare al progetto sarà computato moltiplicando il parametro medio (concernente l'unità di costo ora/giorno) per il numero di ore/giorni persona effettivamente dedicati al progetto.

Di seguito sono riportati i documenti idonei a giustificare i costi per il personale dedicato al progetto agevolato. Tali documenti sono divisi per le due principali tipologie contrattuali: personale dipendente e lavoratori autonomi, qui di seguito dettagliatamente analizzati.

2.8.1. Personale dipendente

Comprende i costi relativi al personale regolarmente iscritto nel libro matricola del soggetto che rendiconta, impegnato a tempo parziale o in modo esclusivo nell'attuazione del progetto agevolato, sostenuti nell'arco temporale di validità del progetto stesso. I documenti riguardano:

- Ordine di servizio con l'indicazione delle attività da svolgersi, del periodo in cui le stesse devono essere svolte, dell'impegno massimo previsto sul progetto (espresso preferibilmente in ore-giorni/uomo);
- Copia di tutti i *time sheets* a cadenza mensile firmati dagli stessi e dal responsabile della rispettiva unità operativa coinvolta;

- Descrizione della metodologia seguita per la determinazione del costo del lavoro;
- Copia dei documenti di spesa (cedolino stipendio) riportante, in copia originale, il numero di ore/giorni imputate al progetto;
- Riepilogo dei dati relativi alla spesa.

2.8.2. Lavoratori autonomi

Nella definizione di contratti di lavoro autonomo parasubordinato e consulenziali possono comprendersi principalmente:

- contratti di lavoro a progetto;
- borse di dottorato;
- assegni di ricerca;
- ricercatori a contratto.

Possono essere rendicontati alla voce "personale" quegli incarichi che presentano le seguenti caratteristiche:

- il contratto stipulato tra le parti è riferito in modo esplicito ed esclusivo alla realizzazione del progetto ed ha una durata non eccedente l'arco temporale di validità del progetto stesso;
- il collaboratore ha la professionalità adeguata all'incarico da svolgere;
- il collaboratore presta la sua attività in modo continuativo per la durata del contratto;
- il collaboratore è retribuito per l'attività compiuta o per la realizzazione di un risultato connesso alla realizzazione del progetto agevolato;
- il collaboratore è assoggettato alle direttive del committente riferite alle attività del progetto agevolato;
- in particolare, si dovrà fornire dimostrazione che la copertura dei costi per collaborazioni/consulenze è interamente a carico del progetto e che il finanziamento regionale non sia utilizzato per sostituire od integrare contratti già in essere.

La documentazione idonea a comprovare gli avvenuti pagamenti dovrà riguardare in linea generale:

- copia di tutti i contratti relativi ai collaboratori e consulenti che partecipano al progetto contenenti l'indicazione dell'oggetto e della durata del rapporto, della remunerazione prevista, delle attività da svolgere e delle eventuali modalità di esecuzione;
- copia dei *curricula* delle persone che partecipano al progetto firmati dagli stessi;
- copia di tutti i *time sheets* a cadenza mensile firmati dagli stessi e dal responsabile della rispettiva unità operativa coinvolta;
- descrizione della metodologia seguita per la determinazione del costo del lavoro;
- copia dei documenti di spesa e mandati di pagamento e/o contabili bancarie;
- riepilogo dei dati relativi alla spesa.

2.9. Consulenze e commesse esterne

Anche in questo caso si attinge dalla prassi contabile, in quanto la materia non è specificatamente disciplinata dai regolamenti vigenti.

2.9.1. Consulenze

I costi riguardanti consulenze legali, parcelle notarili e spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, sono ammissibili se direttamente connessi al progetto agevolato e necessari per la sua preparazione o realizzazione, ovvero, nel caso delle spese per contabilità o audit, se sono connesse con i requisiti prescritti dall'AdG¹¹.

Le spese per consulenze fanno riferimento a prestazione a carattere tecnico e/o scientifico rese da professionisti (ovvero da persone fisiche) e regolate da apposito atto d'impegno giuridicamente valido che dovrà contenere, in linea generale, l'indicazione dell'oggetto e del corrispettivo previsto.

Il loro costo sarà determinato in base alla fattura/parcella (al netto o lordo IVA, a seconda della posizione fiscale del soggetto).

La documentazione giustificativa delle spese riguardanti consulenze sono di seguito indicati:

- Copia dei contratti stipulati contenenti l'indicazione delle attività da svolgersi, del periodo in cui le stesse devono essere svolte, dell'impegno massimo previsto sul progetto (espresso preferibilmente in ore-giornate/uomo);
- Copia del curriculum vitae firmato;
- Mandati di pagamento e/o contabili bancarie;
- Ricevute di versamento della ritenuta di acconto e ricevute di versamento INPS;
- Prova dei risultati ottenuti dal sub contraente (report o altra documentazione dell'attività prodotta);
- Ogni altro elemento che dimostri la necessità della prestazione in relazione agli obiettivi del progetto.

2.9.2. Commesse esterne

Nella voce commesse esterne rientrano le attività commissionate dal soggetto beneficiario e svolte da qualificati soggetti con personalità giuridica, privati o pubblici, sulla base di apposito atto d'impegno giuridicamente valido che dovrà contenere, in linea generale, l'indicazione dell'oggetto e del corrispettivo previsto. Il loro costo sarà determinato in base alla fattura/parcella (al netto o lordo IVA, a seconda della posizione fiscale del soggetto).

Nel caso di prestazioni affidate a persone giuridiche che abbiano rapporti di cointeressenza con l'impresa finanziata (quali: soci, consorziati, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate), sarà puntualmente valutata l'eventuale esistenza di elementi di collusione.

¹¹ DPR N. 196 del 3 ottobre 2008, art. 3, comma 3.

La documentazione giustificativa delle spese riguardanti commesse esterne sono di seguito indicati:

- Documentazione concernente l'eventuali procedure di gara adottate;
- Copia dei contratti stipulati contenenti l'indicazione delle attività da svolgersi, del periodo in cui le stesse devono essere svolte, dell'impegno massimo previsto sul progetto (espresso preferibilmente in ore-giornate/uomo);
- Mandati di pagamento e/o contabili bancarie;
- Prova dei risultati ottenuti dal sub contraente (report o altra documentazione dell'attività prodotta);
- Ogni altro elemento che dimostri la necessità della prestazione in relazione agli obiettivi del progetto.

2.10. Viaggi e soggiorni

I costi relativi a viaggi e soggiorni, secondo la prassi contabile, comprendono le spese per i viaggi, il vitto e l'alloggio del personale (dipendente o parasubordinato) che si occupa dell'esecuzione del progetto agevolato.

Tali spese possono essere riconosciute in conformità al trattamento previsto dal CCNL o aziendale di riferimento. Le suddette spese, in mancanza di trattamento previsto contrattualmente, dovranno essere determinate in maniera analoga al trattamento dei pubblici dipendenti di pari fascia.

Di norma per i trasporti devono essere utilizzati i mezzi pubblici. Può essere autorizzato direttamente l'uso del mezzo proprio nei seguenti casi, per cui si dovrà fornire dimostrazione:

- oggettiva impossibilità di raggiungere i luoghi sede dell'azione con i normali mezzi pubblici;
- complessiva maggiore economicità.

Anche l'uso del mezzo aereo è consentito, previa motivata autorizzazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario del finanziamento, al quale fa carico la dimostrazione dei presupposti, in relazione alla distanza dei luoghi da raggiungere (normalmente per percorrenze non inferiori a 500 km) o comunque quando sia obiettivamente più conveniente o più rispondente, con riferimento alle spese complessivamente considerate ed allo scopo del viaggio rispetto all'utilizzo di altri mezzi pubblici o privati.

Non sono ammesse spese di taxi o vetture noleggiate salvo reali e documentate impossibilità a raggiungere agevolmente e tempestivamente la sede in cui si svolge la prestazione.

La documentazione (in copia) analitica delle spese di viaggio, vitto e alloggio dovrà riguardare:

- Copia delle autorizzazioni dei responsabili di progetto allo svolgimento della missione
- Copia delle note spese, sottoscritte dal personale che viaggia, contenenti il dettaglio delle singole spese sostenute con allegate le copie dei documenti di viaggio e trasferta (biglietti di trasporto, ricevute fiscali di alberghi, ristoranti ecc.).

2.11. Oneri finanziari

Qualora l'esecuzione dell'operazione richieda l'apertura di uno o più conti bancari, le spese ad essi afferenti sono ammissibili.

Le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione.

2.12. Costi forfettari, costi unitari *standard*, somme forfettarie (Reg. CE n. 396/09 e n. 397/09)

Recentemente la Commissione europea, prendendo in debita considerazione l'invito della Corte dei Conti europea per una semplificazione della base di calcolo delle spese ammissibili e per fare un maggiore ricorso a pagamenti di somme forfettarie o a pagamenti sulla base di costi fissi in luogo del rimborso delle «spese effettive», con i Reg. (CE) 396/2009 e 397/2009 ha offerto un'ulteriore possibilità di rendicontazione delle spese introducendo le seguenti forme di computo, applicabili con decorrenza retroattiva, 1° agosto 2006¹²:

- a) i costi indiretti, possono essere rendicontati su base forfettaria, nella misura massima del 20% dei costi diretti di un'operazione (forma già in uso per il FSE ed estesa anche al FESR);
- b) i costi fissi possono essere calcolati applicando tabelle standard di costi unitari definiti dallo Stato membro;
- c) possono essere rendicontate somme forfettarie, nel limite massimo di 50.000 euro, destinate a coprire l'insieme o una parte dei costi di un'operazione.

I costi di cui ai punti a), b) e c) sono "stabiliti in anticipo sulla base di un calcolo giusto, equo e verificabile": giusto, perché basato sulla realtà e adeguato alle specifiche condizioni o esigenze; equo, perché deve garantire una parità di trattamento dei beneficiari e/o delle operazioni; verificabile, perché basato su prove documentali che possano essere verificate.

Le opzioni di costo semplificate riguardano soltanto le operazioni ed i progetti attuati¹³ in forma di sovvenzioni¹⁴, per i quali altrimenti viene di solito applicato il principio dei costi reali, ovvero tutte le spese dichiarate sono giustificate da fatture pagate e/o da altri documenti contabili di valore probatorio equivalente. Le semplificazioni di cui sopra si applicano esclusivamente al

¹² È in corso di elaborazione, da parte delle Amministrazioni competenti, la proposta di adeguamento del DPR n. 196/08 ai fini del recepimento delle modifiche introdotte dal Regolamento CE n. 397/09 in materia di ammissibilità della spesa.

¹³ Un'operazione è definita come "un progetto o un gruppo di progetti selezionati dall'autorità di gestione del programma operativo in questione o sotto la sua responsabilità, secondo criteri stabiliti dal comitato di sorveglianza ed attuato da uno o più beneficiari, che consente il conseguimento degli obiettivi dell'Asse prioritario al quale si riferisce" [articolo 2, (c), del Regolamento (CE) n. 1083/2006].

¹⁴ Con il termine "sovvenzione" si ricomprendono tutte le forme giuridicamente vincolanti di sostegno ai beneficiari, che possono variare a seconda dell'organizzazione amministrativa degli Stati membri.

livello di beneficiario di un'operazione e limitatamente alle operazioni gestite e attuate sotto il pieno controllo del beneficiario (amministrazione diretta). Pertanto, le opzioni di costo semplificate non sono valide per operazioni o progetti oggetto di contratti di appalto pubblico¹⁵; cioè, se il beneficiario esternalizza l'attuazione di alcuni progetti, nella loro interezza, tramite contratti di appalto pubblico, le opzioni semplificate di costo non possono essere applicate a tali progetti soggetti a contratti di appalto pubblico.

Viceversa, se il beneficiario stesso realizza un progetto mantenendo il pieno controllo sulla gestione e l'attuazione del progetto, le opzioni semplificate di costo sono applicabili anche se alcune delle linee di bilancio o di voci di spesa all'interno del progetto (come i servizi di pulizia, consulenze esterne, acquisto di mobili, acquisto di materiali, acquisto di beni strumentali, etc.) sono esternalizzate.

In particolare, nel caso di costi indiretti su base forfettaria si deve tener conto che la misura dell'appalto (esternalizzazione) da parte del beneficiario può avere un impatto sulla percentuale dei costi indiretti e, quindi, sulla misura della base forfettaria.

Pertanto, se la portata delle attività esternalizzate ha un effetto significativo sulla percentuale dei costi indiretti, l'importo forfettario deve essere ridotto proporzionalmente alla misura dell'appalto o il tasso fisso dovrebbe essere applicato solo a quei costi che non vengono esternalizzati.

Le tre opzioni a), b) e c) possono essere combinate purché ciascuna di esse sia riferita ad una diversa categoria di costi ammissibili, ovvero se utilizzate per distinti progetti rientranti in una stessa operazione.

2.12.1. Criteri generali per la determinazione e l'applicazione di costi indiretti dichiarati su base forfettaria

La scelta di dichiarare i costi indiretti su base forfettaria deve essere prevista a monte, in fase di programmazione delle operazioni (POR, Schede di linea di attività all'interno dello Strumento di attuazione regionale o Avviso pubblico).

Altrettanto dicasi per la fissazione del tetto massimo che deve essere espresso in termini percentuali rispetto al totale dei costi diretti e che, in ogni caso, non deve superare il 20% del totale degli stessi.

L'intenzione è quella di fare a meno della giustificazione di dettaglio delle singole spese che costituiscono costi indiretti. Ciò semplifica le cose tanto per il beneficiario quanto per l'Amministrazione che gestisce e controlla le operazioni del FESR (niente più copie di documenti e controlli sugli stessi, nessuna dimostrazione della congruità del coefficiente di ripartizione, ecc).

Come si è già illustrato, le opzioni di costo semplificate non sono valide per operazioni o progetti oggetto di contratti di appalti pubblici, tuttavia, nell'ambito dei costi indiretti, se il beneficiario stesso realizza un progetto (mantenendo il pieno controllo sulla gestione e l'attuazione del progetto), le opzioni semplificate di costo sono applicabili anche se alcune delle linee di bilancio

¹⁵ Con operazioni "oggetto di contratti di appalti pubblici," la Commissione mira a designare le operazioni attuate attraverso l'aggiudicazione degli appalti pubblici in conformità con la Direttiva 2004/18 (ivi compresi gli allegati) o di appalti pubblici sotto la soglia della stessa direttiva.

o di voci di spesa all'interno del progetto (come i servizi di pulizia, consulenze esterne, acquisto di mobili, etc.) sono esternalizzate.

Nel caso di costi indiretti su base forfettaria va tenuto in conto che la misura dell'appalto (esternalizzazione) da parte del beneficiario può avere un impatto sulla percentuale dei costi indiretti e, quindi, sulla misura della base forfettaria. Per cui, se la portata delle attività esternalizzate ha un effetto significativo sulla percentuale dei costi indiretti, l'importo forfettario deve essere ridotto proporzionalmente alla misura dell'appalto o il tasso fisso dovrebbe essere applicato solo a quei costi che non vengono esternalizzati.

Poiché i costi diretti sostenuti servono da base per il calcolo dei costi indiretti, è evidente che qualsiasi riduzione dei costi diretti, a qualsiasi titolo determinatasi (ad esempio: nel caso di entrate generate non previste oppure di rettifiche di costi diretti conseguenti a controlli) ha un impatto negativo sull'importo a base forfettaria dei costi indiretti.

2.12.2. Criteri generali per la determinazione e l'applicazione di costi unitari standard

Diversamente dai costi forfettari che si applicano esclusivamente ai costi indiretti, i costi unitari standard si possono applicare anche ai costi diretti.

È opportuno precisare che, per quanto concerne i costi fissi calcolati applicando tabelle di costi unitari standard, con la locuzione "costi fissi" si intende un importo fisso forfettario determinato ex ante dall'AdG rispetto al momento della concessione del contributo.

I Regolamenti CE n. 396/09 e n. 397/09 se da una parte introducono la semplificazione della base di calcolo dei costi ammissibili, dall'altra si preoccupano che i costi standard definiti siano il più rispondente possibile al costo reale, stabilendo tre condizioni:

- a) le tabelle dei costi unitari standard debbono essere definite dallo Stato membro (inteso come Pubblica Amministrazione responsabile dell'attuazione del PO);
- b) i costi unitari standard debbono essere determinati sulla base di un calcolo giusto, equo e verificabile;
- c) i costi unitari standard debbono essere stabiliti ex ante rispetto al loro impiego.

Pertanto, le tabelle dei costi unitari standard devono essere definite da un soggetto pubblico, che come tale deve garantire in modo oggettivo la correttezza e la verificabilità dei calcoli, nonché la congruità dei costi unitari standard definiti e, inoltre, deve definirli in anticipo rispetto al loro impiego a garanzia della trasparenza.

L'opzione può essere utilizzata per qualsiasi tipo di contributo e di progetto o per parte dello stesso, quando è possibile definire numericamente le quantità relative a fattori omogenei e una tabella di costi unitari standard.

Come principio generale, la scelta delle tabelle di costi unitari standard deve riflettere le attività della tipologia di operazione finanziata.

Le tabelle di costi unitari standard si applicano in genere a quantità omogenee e facilmente identificabili, come ad esempio ore o giornate di formazione, certificati ottenuti, unità modulari realizzate (come ad esempio gli impianti fotovoltaici), prestazioni di servizi determinate e ripetitive, ore di consulenza, notti in hotel o pasti consumati, ecc.

Pertanto, le spese ammissibili si calcolano moltiplicando le attività quantificate o i prodotti o i risultati previsti per i costi unitari standard delle tabelle di riferimento.

Alcuni tipi di costi unitari standard potrebbero essere più difficili da giustificare rispetto ad altri, ne consegue che la scelta della giusta unità di costo da utilizzare avrà un impatto importante in termini di semplificazione, di carico di lavoro amministrativo e di rischio di errori per l'Autorità di gestione e/o i beneficiari (nella fase di erogazione dei contributi e nelle attività di controllo della spesa e delle procedure adottate).

Nell'ambito di un'operazione è possibile una combinazione di diverse tabelle standard per unità di costo (ad esempio, una tabella di costi unitari standard basata sul prodotto e una basata sul risultato) dal momento che le diverse tabelle di unità coprono costi diversi.

I costi fissi, calcolati applicando tabelle di costi unitari standard definite dagli Stati membri, si applicano alle attività quantificate, ai prodotti o ai risultati previsti per la realizzazione dell'operazione. Pertanto, un'operazione riceverà contributi pubblici sulla base del numero di attività quantificate, di prodotti o di risultati previsti moltiplicato per i costi unitari standard delle tabelle.

In ogni caso il contributo è versato sulla base della realizzazione fisica dell'operazione, debitamente certificata dal beneficiario, prescindendo dalla necessità per lo stesso di giustificare i costi reali sostenuti.

A tali condizioni, il contributo calcolato e rimborsato in base all'applicazione di una tabella di costi unitari standard è considerato come prova di spesa valida tanto quanto i costi reali giustificati da fatture.

In linea di principio, quando viene dichiarata una diminuzione delle quantità (rispetto al massimale previsto), il pagamento finale dovrebbe diminuire, "indipendentemente" dal costo reale relativo all'operazione.

2.12.3. Criteri generali per l'uso di somme forfettarie destinate a coprire l'insieme o una parte dei costi di un'operazione

Quest'ultima forma di determinazione delle spese rendicontabili costituisce una notevole semplificazione, in particolare quando l'oggetto del finanziamento riguarda piccole operazioni oppure quando a gestire l'attuazione dell'operazione sono piccoli enti locali che dispongono di un organico contenuto.

Per queste realtà di modeste dimensioni risulta estremamente difficoltoso acquisire competenze ad elevata specializzazione per la gestione della rendicontazione (tenuta dei documenti, contabilizzazione separata, piste di controllo, verifiche, ecc.); di conseguenza molto spesso sono costrette a rinunciare al sostegno dei Fondi strutturali, anche se le loro azioni potrebbero essere pienamente in linea con le priorità strategiche del Programma.

In questo caso, così come per i costi unitari standard, le somme forfettarie possono coprire tutti i costi ammissibili o parte di essi; cioè tutti i costi ammissibili o parte dei costi ammissibili di un'operazione possono essere rimborsati sulla base di un importo forfettario prestabilito, in base ai termini predefiniti dalla convenzione sulle attività e/o sui risultati; in altre parole, il contributo viene erogato se sono rispettate le scadenze predefinite nella convenzione sulle attività e/o sui risultati previsti.

Va inoltre considerato che anche per le somme forfettarie vale il principio che la determinazione dell'importo deve avvenire su una base "giusta, equa e verificabile" e che l'ammontare dell'importo deve essere "stabilito in anticipo".

Nell'ambito di un'operazione, le somme forfettarie non possono eccedere i 50.000 euro; tuttavia possono essere combinate con le altre due forme di rendicontazione introdotte dai Reg. CE n. 396/09 e n. 397/09, a condizione che ciascuna di esse copra una diversa categoria di costi ammissibili o se utilizzate per diversi progetti relativi ad una stessa operazione. In quest'ultima ipotesi, l'insieme delle somme forfettarie - combinate in modo da coprire diverse categorie di costi ammissibili o progetti diversi all'interno della stessa operazione - non può superare nel totale l'importo di 50.000 euro per la stessa operazione.

L'importo concesso quale somma forfettaria corrisponde al totale del contributo pubblico relativo all'insieme delle attività sostenute (esclusa la partecipazione dei privati, se del caso).

Per quanto concerne il pagamento al beneficiario, la principale differenza tra il sistema delle somme forfettarie e quello delle tabelle di costi unitari standard, consiste nel fatto che nel primo caso il computo ha a base gli obiettivi/risultati raggiunti, mentre nel secondo caso il computo ha a base i quantitativi realizzati.

Esiste, infatti, per le somme forfettarie quale punto di riferimento, ai fini dell'erogazione del contributo, il raggiungimento degli obiettivi; in tal senso i termini della convenzione con il beneficiario devono essere definiti con grande attenzione al fine di indicare su quali basi i contributi verranno erogati e in che modo saranno ridotti nel caso in cui gli obiettivi non dovessero essere raggiunti.

Questa possibilità di riduzione del contributo è di fondamentale importanza in caso di somme forfettarie, a causa dei potenziali problemi che potrebbero essere creati da un approccio biunivoco dove non esistano altre scelte che pagare nulla (0%) o il tutto (100%) del contributo.

2.13. Sovvenzioni globali

2.13.1. Oneri finanziari

Nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, sono ammissibili, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti.

Qualora l'esecuzione dell'operazione richieda l'apertura di uno o più conti bancari, le spese ad essi afferenti sono ammissibili.

2.14. Assistenza tecnica

Le spese sostenute per le attività di preparazione, selezione, gestione, attuazione, sorveglianza, monitoraggio, valutazione, informazione e controllo dei programmi operativi, nonché quelle sostenute per le attività volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione dei Fondi, sono ammissibili nei limiti di cui all'art. 46 del Reg. CE n. 1083/06.

Sono ammissibili le spese sostenute dalla pubblica amministrazione al fine di avvalersi del personale interno, di consulenze professionali, di servizi tecnico-specialistici, nonché delle dotazioni strumentali necessarie per le suddette attività.

2.15. Spese delle autorità pubbliche connesse alle singole operazioni

Sono ammissibili le spese, sostenute dai beneficiari, connesse alla preparazione e all'esecuzione della specifica operazione, purché previste dall'operazione stessa ed espressamente indicate nel relativo preventivo e approvate, ivi comprese quelle di valutazione e controllo.

Inoltre, ai sensi dell'art. 50 del Reg. CE n. 1828/06, sono ammissibili anche le spese sostenute a fronte di prestazioni rese da autorità pubbliche per la preparazione o la realizzazione di un'operazione.

In particolare, sono rimborsabili:

- i costi relativi a prestazioni professionali rese da un'autorità pubblica diversa dal beneficiario ai fini della preparazione o della realizzazione di un'operazione. In tal caso, l'autorità pubblica in questione fattura i suddetti costi al beneficiario oppure certifica tali costi sulla base di documenti di valore probatorio equivalente che consentano di determinare le spese effettive sostenute da tale autorità per l'operazione in questione.
- i costi per la prestazione di servizi relativi alla preparazione o alla realizzazione di un'operazione resi dall'autorità pubblica che è beneficiaria e che realizza l'operazione autonomamente, senza ricorrere a fornitori di servizi esterni. Ciò a condizione che la prestazione non rientri nelle responsabilità istituzionali dell'autorità pubblica o nelle sue mansioni di gestione quotidiana, di sorveglianza e di controllo e che si tratti di costi supplementari relativi alla spesa effettivamente e direttamente sostenuta per l'operazione cofinanziata o di contributi in natura di cui all'art. 51 del Reg. CE n. 1828/06.

Detti costi sono certificati mediante documenti che consentano di determinare la spesa effettiva sostenuta o i contributi in natura forniti dall'autorità pubblica interessata per l'operazione in questione.

3. CRITERI SPECIFICI DI AMMISSIBILITÀ PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Nel prosieguo sono illustrati i criteri specifici da assumere a base della verifica di ammissibilità della spesa con riferimento alle tipologie di intervento richiamate nell'introduzione, Si fa qui riferimento in particolare alle seguenti tipologie:

- erogazione di finanziamenti e/o servizi a singoli beneficiari (§ 3.1), in tale categoria sono ricompresi: gli aiuti a imprese e/o consorzi d'impresе, anche in partenariato pubblico/privato, per promuovere e sostenere lo sviluppo di attività produttive, nonché gli aiuti concessi a PMI per lo sviluppo di progetti di R&S (FESR);
- opere pubbliche (§ 3.2), in tale categoria sono ricomprese: tutte le linee d'intervento concernenti la concessione di contributi per la realizzazione d'infrastrutture pubbliche (materiali e immateriali) nei principali settori d'intervento delle Amministrazioni regionali e locali (viabilità, sostegno della competitività del sistema territoriale, recupero strutture/infrastrutture a prevalente scopo sociale, ecc.) (FESR);
- sviluppo di risorse umane (§ 3.3), in tale categoria sono ricomprese: tutte le azioni finalizzate ad accrescere l'adattabilità dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori, a migliorare l'accesso all'occupazione e l'inserimento sostenibile nel mercato del lavoro, a potenziare l'inclusione sociale delle persone svantaggiate, a espandere e migliorare gli investimenti nel capitale umano, a rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici (FSE);
- cooperazione territoriale europea (§ 3.4), in tale categoria sono ricomprese: tutte le azioni volte allo sviluppo territoriale integrato, connesse alle priorità comunitarie e a rafforzare la cooperazione interregionale e lo scambio di esperienze al livello territoriale adeguato (FESR).

3.1. EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI E/O SERVIZI A SINGOLI BENEFICIARI (FESR)

3.1.1. Generalità

Fatto salvo quanto indicato nel capitolo 2 "Criteri generali di ammissibilità per tipologia di spesa" di queste Linee guida, nei paragrafi che seguono sono considerate le voci di spesa e i relativi criteri, caratterizzanti questa specifica forma d'intervento, da adottare per la verifica dell'ammissibilità della spesa sostenuta, con riferimento in particolare alle seguenti voci di costo:

- Acquisto di terreni, immobili, opere edili e assimilabili;
- Acquisto d'impianti e macchinari;
- Acquisto di attrezzature, mobili, veicoli, strumentazioni e prodotti software;
- Uso di beni finalizzato alla realizzazione di un'operazione cofinanziata;
- Conferimenti in natura.

3.1.2. Acquisto di terreni, immobili, opere edili e assimilabili

La destinazione d'uso dei beni immobili (terreni compresi) la cui spesa è riconosciuta ammissibile nell'ambito del progetto agevolato non può essere modificata prima che siano trascorsi 5 anni dal completamento dell'operazione (art. 57, Reg. n. 1083/06).

Nell'ambito degli "aiuti a finalità regionale", l'acquisto di beni immobili è ammissibile solo a condizione che lo stesso sia riferito ad "investimenti iniziali". Con tale accezione si intende: la creazione di un nuovo stabilimento; l'ampliamento di uno stabilimento esistente; la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi; un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente.

3.1.2.1. Terreni

L'acquisto di terreni non edificati non può superare il 10% dell'importo totale delle spese ammissibili. Esso, inoltre, deve essere strettamente connesso con gli obiettivi del progetto, i quali, prescindendo dall'acquisto, non potrebbero essere conseguiti o comunque il loro conseguimento risulterebbe minacciato, meglio ancora se tale assioma fosse supportato da una relazione tecnica.

Il valore del terreno deve essere asseverato da una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti all'albo degli ingegneri o degli architetti o dei geometri o dei dottori agronomi o dei periti agrari o dei periti industriali edili, che attestino il valore di mercato del terreno.

3.1.2.2. Immobili

Le spese concernenti l'acquisto d'immobili devono essere strettamente connesse alla realizzazione dell'operazione finanziata. Inoltre, dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- il valore dell'immobile deve essere asseverato da una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, dei periti industriali edili che attestino il valore di mercato del bene, nonché la conformità dell'immobile alla normativa nazionale oppure che espliciti i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario;
- l'immobile non deve avere fruito nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale e/o comunitario in quanto si configurerebbe un doppio aiuto per l'acquisto del medesimo bene;
- l'immobile deve essere utilizzato secondo la destinazione d'uso prevista che deve mantenere per il periodo stabilito dall'Autorità di gestione (ex art. 57, Reg. CE n. 1083/06);
- l'edificio deve essere utilizzato solo conformemente alle finalità dell'operazione.

3.1.2.3. Opere edili e assimilabili

Le spese per opere edili e impiantistiche sono ammissibili esclusivamente se concernenti la realizzazione e/o la ristrutturazione e/o adeguamento degli spazi e dei locali destinati allo svolgimento dell'attività d'impresa.

Tali opere devono essere previste nel progetto ed essere funzionali al raggiungimento degli obiettivi previsti dello stesso.

La destinazione d'uso dei beni immobili (terreni compresi) la cui spesa è riconosciuta ammissibile nell'ambito del progetto agevolato non può essere modificata prima che siano trascorsi 5 anni dal completamento dell'operazione (ex art. 57, Reg. CE n. 1083/06).

3.1.3. Impianti e macchinari

Nell'ambito degli "aiuti a finalità regionale", l'acquisto di impianti e macchinari è ammissibile solo a condizione che lo stesso sia riferito ad investimenti iniziali. Con tale accezione si intende: la creazione di un nuovo stabilimento; l'ampliamento di uno stabilimento esistente; la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi; un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente.

Acquisto di materiale nuovo

Per quanto riguarda l'acquisto di materiale nuovo non esistono controindicazioni ai fini dell'ammissibilità della spesa né da parte dei regolamenti comunitari né da parte della disciplina nazionale in materia.

Acquisto di materiale usato

La spesa per l'acquisto di materiale usato è ammissibile se risultano soddisfatte le seguenti condizioni:

- il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale;
- il venditore rilascia una dichiarazione attestante che il materiale usato, oggetto della cessione, non ha beneficiato di un contributo nazionale o comunitario nel corso degli ultimi sette anni;
- il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo;
- le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.

La documentazione richiesta per la giustificazione delle spese sostenute potrà riguardare:

- Fattura corredata di ordinativo e di consegna o titolo di proprietà;
- Eventuali verbali di collaudo/accettazione;
- Mandati di pagamento e/o contabili bancarie.

3.1.4. Acquisto di attrezzature, mobili, veicoli, strumentazioni e prodotti software

Per quanto riguarda l'acquisto di veicoli (automezzi), pur non essendo esplicitamente vietato dai regolamenti comunitari, trova una posizione di chiusura da parte della Commissione.

Le motivazioni addotte, peraltro condivisibili, riguardano l'impossibilità di controllarne l'uso rispetto sia all'ambito territoriale e sia all'ambito operativo.

Premesso che in passato la Commissione si è sempre opposta all'acquisto di autovetture, nei rari casi in cui ha concesso l'autorizzazione si è sempre trattato di mezzi speciali dedicati, indispensabili per l'attività dell'impresa.

In generale, le norme comunitarie e la disciplina nazionale in materia di ammissibilità della spesa non pongono condizioni riguardo all'acquisto di materiale nuovo, mentre sono poste delle condizioni per ciò che concerne l'acquisto di materiale usato.

Acquisto di materiale nuovo

Per quanto concerne l'acquisto di attrezzature, mobili, veicoli, strumentazioni e prodotti software, si consiglia di limitarne l'ammissibilità ai soli beni, utilizzati nel progetto, che:

- non perdano la loro utilità dopo un utilizzo protratto per più anni;
- siano inventariati¹⁶;
- siano ammortizzati secondo la normativa vigente.

Acquisto di materiale usato

L'acquisto di materiale usato è considerato spesa ammissibile se risultano soddisfatte le seguenti condizioni:

- il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale;
- il venditore rilascia una dichiarazione attestante che il materiale usato, oggetto della cessione, non ha beneficiato di un contributo nazionale o comunitario, nel corso degli ultimi sette anni;
- il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale analogo ma nuovo;
- le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.

La documentazione richiesta per la giustificazione delle spese sostenute potrà riguardare:

- Fattura corredata di ordinativo e di consegna o titolo di proprietà;
- Eventuali verbali di collaudo/accettazione;
- Mandati di pagamento e/o contabili bancarie.

3.1.5. Uso di beni finalizzato alla realizzazione di un'operazione cofinanziata

È ammissibile, se pertinente, la spesa per manutenzione ordinaria delle attrezzature/macchinari e impianti fino alla fase di collaudo.

La documentazione richiesta per la giustificazione delle spese sostenute, potrà riguardare fatture dalle quali risultino gli interventi eseguiti, le parti eventualmente sostituite e relative quietanze; qualora l'intervento di manutenzione sia stato eseguito con personale interno dovrà essere fornita una dichiarazione dalla quale risultino gli interventi eseguiti e i tempi impiegati. In tali casi per la documentazione di spesa, valgono gli stessi criteri specificati per il personale dipendente.

¹⁶ La normativa vigente non pone l'obbligo d'inventariazione per quei beni il cui prezzo d'acquisto sia inferiore a € 526.

3.1.6. Conferimenti in natura

Tale fattispecie è stata assimilata alle spese sostenute dai Beneficiari dalla normativa nazionale in materia di ammissibilità¹⁷.

I contributi in natura possono essere considerati spese ammissibili nel rispetto dei seguenti vincoli:

- consistano nella fornitura di terreni o immobili, in attrezzature o materiali, in attività di ricerca o professionali o in prestazioni volontarie non retribuite;
- l'ammontare delle spese sia giustificato da documenti contabili aventi un valore probatorio equivalente alle fatture;
- il valore possa essere oggetto di revisione contabile e di valutazione indipendente;
- non abbiano già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario;
- in caso di fornitura di terreni o immobili, il rispettivo valore sia certificato da un professionista qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato.

Il cofinanziamento del Fondo non può superare la spesa totale ammissibile, al netto del valore del contributo in natura (art. 56, comma 2, lettera b, Reg CE 1828/06).

3.2. REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PUBBLICI (FESR)

3.2.1. Generalità

Riguardo agli investimenti pubblici i beneficiari dei finanziamenti sono le Amministrazioni pubbliche (nazionali, regionali e locali). I gruppi o le comunità che fruiscono, direttamente o indirettamente, dell'opera pubblica sono identificati come destinatari.

Fatto salvo quanto indicato nel capitolo 2 "Criteri generali di ammissibilità per tipologia di spesa" di queste Linee guida, nei paragrafi che seguono sono considerate le voci di spesa e i relativi criteri, caratterizzanti questa specifica forma d'intervento, da adottare per la verifica dell'ammissibilità della spesa sostenuta, con riferimento in particolare alle seguenti voci di costo:

- Acquisto di terreni, immobili, opere edili ed assimilabili
- Acquisto di impianti e macchinari
- Acquisto di attrezzature, mobili, veicoli, strumentazioni e prodotti software
- Uso di beni finalizzato alla realizzazione di un'operazione cofinanziata
- Conferimenti in natura

¹⁷ Nell'ordinamento giuridico italiano con il DPR n. 196 del 3 ottobre 2008, Art. 2 (spese effettivamente sostenute) comma 5 "Sono assimilate alle spese di cui al comma 1 anche l'ammortamento, i contributi in natura e le spese generali alle condizioni di cui all'art. 56, paragrafo 2, del Regolamento generale...." 1083/2206.

3.2.2. Acquisto di terreni, immobili, opere edili e assimilabili

La destinazione d'uso dei beni immobili (terreni compresi) la cui spesa è riconosciuta ammissibile nell'ambito del progetto agevolato non può essere modificata prima che siano trascorsi 5 anni dal completamento dell'operazione (art. 57, Reg. n. 1083/06).

3.2.2.1. Terreni

L'acquisto di terreni non edificati non può superare il 10% dell'importo totale delle spese ammissibili. Esso, inoltre, deve essere strettamente connesso con gli obiettivi del progetto, i quali, prescindendo dall'acquisto, non potrebbero essere conseguiti o comunque il loro conseguimento risulterebbe minacciato, meglio ancora se tale assioma fosse supportato da una relazione tecnica.

Il valore del terreno deve essere asseverato da una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti all'albo degli ingegneri o degli architetti o dei geometri o dei dottori agronomi o dei periti agrari o dei periti industriali edili, che attestino il valore di mercato del terreno.

Nel caso di operazioni a tutela dell'ambiente, la spesa per l'acquisto di terreni può essere ammessa per una percentuale superiore al 10%, quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- l'acquisto è stato effettuato sulla base di una decisione positiva da parte dell'Autorità di gestione;
- il terreno è destinato all'uso stabilito per un periodo determinato nella decisione di cui al precedente alinea;
- il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati decisi dall'Autorità di gestione;
- l'acquisto è effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico.

3.2.2.2. Immobili

Le spese concernenti l'acquisto d'immobili devono essere strettamente connesse alla realizzazione dell'operazione finanziata. Inoltre, dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- il valore dell'immobile deve essere asseverato da una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, dei periti industriali edili che attestino il valore di mercato del bene, nonché la conformità dell'immobile alla normativa nazionale oppure che espliciti i punti non conformi quanto l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario;
- l'immobile non deve avere fruito nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale e/o comunitario in quanto si configurerebbe un doppio aiuto per l'acquisto del medesimo bene;
- l'immobile deve essere utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'Autorità di gestione;
- l'edificio deve essere utilizzato solo conformemente alle finalità dell'operazione.

- l'edificio può ospitare servizi dell'amministrazione pubblica solo quando tale uso è conforme alle attività ammissibili dal Fondo strutturale interessato.

3.2.2.3. Opere edili e assimilabili

Le spese per opere edili e impiantistiche sono ammissibili esclusivamente se concernenti la realizzazione e/o la ristrutturazione e/o adeguamento degli spazi e dei locali destinati allo svolgimento dell'attività d'impresa.

Tali opere devono essere previste nel progetto ed essere funzionali al raggiungimento degli obiettivi previsti dello stesso.

Le tipologie di spesa si differenziano sulla base della fase (stadio) nella quale si trova il processo di realizzazione dell'opera. Si possono quindi individuare spese legate direttamente all'operazione, ma che concernono attività preliminari o propedeutiche e spese legate alla effettiva esecuzione dei lavori. Quest'ultima rappresenta una fase successiva con voci di costo proprie e collegate all'effettiva realizzazione dell'Opera.

Nel caso delle spese per attività preliminari o propedeutiche alla realizzazione dell'operazione, i costi base tipo si riferiscono alle seguenti categorie di spese:

- studi di fattibilità tecnico-economico-finanziaria e di valutazione d'impatto ambientale
- indagini geologiche e geognostiche
- progettazione e direzione lavori
- oneri per permessi, concessioni, autorizzazioni di legge
- acquisizione di immobili (espropri)
- collaudi di legge

Nella fattispecie delle spese legate all'esecuzione dei lavori, i costi base tipo si riferiscono alle seguenti categorie di spese:

- impiego di impianti, macchinari ed attrezzature
- materiali e forniture
- retribuzione delle maestranze

3.2.3. Impianti e macchinari

Di norma nell'esecuzione di infrastrutture pubbliche non si ricorre all'acquisto di materiale usato, ad ogni buon fine, poiché la normativa vigente non fa distinzioni, viene considerata anche tale eventualità.

Acquisto di materiale nuovo

Per quanto riguarda l'acquisto di materiale nuovo non esistono controindicazioni ai fini dell'ammissibilità della spesa né da parte dei regolamenti comunitari né da parte della disciplina nazionale in materia.

Acquisto di materiale usato

La spesa per l'acquisto di materiale usato è ammissibile se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale;
- il venditore rilascia una dichiarazione attestante che il materiale usato, oggetto della cessione, non ha beneficiato di un contributo nazionale o comunitario nel corso degli ultimi sette anni;
- il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo;
- le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.

La documentazione richiesta per la giustificazione delle spese sostenute potrà riguardare:

- fatture corredate di ordinativo e di buoni di consegna o titolo di proprietà;
- eventuali verbali di collaudo/accettazione;
- mandati di pagamento e/o contabili bancarie.

3.2.4. Acquisto di attrezzature, mobili, veicoli, strumentazioni e prodotti software

Nella fattispecie delle infrastrutture pubbliche la locuzione "veicoli" assume un significato più ampio, comprendendo, oltre alle autovetture, anche automezzi speciali (ad es. antincendio) e materiale rotabile ferroviario.

Anche nel caso di opere pubbliche la Commissione è molto attenta agli acquisti di veicoli, con particolare riferimento all'uso del bene nell'appropriato ambito territoriale.

Questo aspetto assume particolare rilevanza considerando che i Fondi strutturali operano in ambiti territoriali rispondenti a precise caratteristiche, con il fine di ridurre il gap esistente rispetto ad aree più sviluppate. Diversamente, se gli interventi dovessero favorire le aree a maggiore sviluppo, il gap tenderebbe ad aumentare.

Inoltre, soffermandoci sul materiale rotabile è opportuno ricordare che lo stesso non fa parte della rete ferroviaria (binari e quant'altro), ma rientra nelle attività di trasporto e quindi soggetta alle norme sulla concorrenza.

Ne consegue che un eventuale acquisto di materiale rotabile è ammissibile da parte dei soli soggetti pubblici:

- che gestiscono servizi di trasporto ferro/tranviario al di fuori della rete ferroviaria italiana oppure;
- che affidano ad un vettore la gestione del materiale rotabile per l'espletamento di un servizio ricadente nell'ambito del territorio regionale.

In generale, le norme comunitarie e la disciplina nazionale in materia di ammissibilità della spesa non pongono condizioni riguardo all'acquisto di materiale nuovo, mentre sono poste delle condizioni per ciò che concerne l'acquisto di materiale usato.

Di norma nell'esecuzione di infrastrutture pubbliche non si ricorre all'acquisto di materiale usato, ad ogni buon fine, poiché la normativa vigente non fa distinzioni, viene considerata anche tale eventualità.

Acquisto di materiale nuovo

Per quanto concerne l'acquisto di attrezzatura, mobili, veicoli, strumentazioni e prodotti software, tuttavia si consiglia di limitarne l'ammissibilità ai soli beni, utilizzati nel progetto, che rispondano ai seguenti requisiti:

- non perdano la loro utilità dopo un utilizzo protratto per più anni;
- siano inventariati ¹⁸;
- siano ammortizzati secondo la normativa vigente.

Acquisto di materiale usato

L'acquisto di materiale usato è considerato spesa ammissibile se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- il venditore rilascia una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale;
- il venditore rilascia una dichiarazione attestante che il materiale usato, oggetto della cessione non ha beneficiato di un contributo nazionale o comunitario, nel corso degli ultimi sette anni;
- il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale analogo ma nuovo;
- le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti.

La documentazione richiesta per la giustificazione delle spese sostenute potrà riguardare:

- Fattura corredata di ordinativo e di consegna o titolo di proprietà;
- Eventuali verbali di collaudo/accettazione;
- Mandati di pagamento e/o contabili bancarie.

¹⁸ La normativa vigente non pone l'obbligo d'inventariazione per quei beni il cui prezzo d'acquisto sia inferiore a € 526.

3.2.5. Conferimenti in natura

I contributi in natura, da parte dei beneficiari, vengono considerati spese ammissibili, a condizione che:

- sussista un nesso diretto fra tale acquisto e gli obiettivi dell'investimento;
- consistano nella fornitura di terreni, immobili, attrezzature o materiali;
- il loro valore sia certificato da un professionista e comunque il valore non deve essere superiore a quello di mercato;
- il cofinanziamento dei Fondi non superi la spesa totale ammissibile al netto di detti contributi.

3.3. SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE (FSE)

3.3.1. Generalità

Lo Sviluppo delle risorse umane è una forma di intervento che si differenzia dalle altre forme di intervento prese in considerazione da queste linee guida, per essere cofinanziata dal FSE.

Per tale ragione l'ammissibilità della spesa presenta molte specificità.

Comprende le azioni finalizzate ad accrescere l'adattabilità dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori, a migliorare l'accesso all'occupazione e l'inserimento sostenibile nel mercato del lavoro, a potenziare l'inclusione sociale delle persone svantaggiate, a espandere e migliorare gli investimenti nel capitale umano, a rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici.

Il Fondo contribuisce alla spesa ammissibile che, in deroga all'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006, può includere le risorse finanziarie costituite collettivamente da datori di lavoro e lavoratori.

L'assistenza assume la forma di sovvenzioni individuali o globali non rimborsabili, sovvenzioni rimborsabili, abbuoni di interessi sui prestiti, microcrediti, fondi di garanzia e acquisizione di beni e servizi conformemente alle norme in materia di appalti pubblici, oppure mediante altre forme (abbuoni di interessi sui prestiti, microcrediti, fondi di garanzia) previste ai sensi dell'art. 11 del Reg. CE n. 1081/06(FSE).

Le sovvenzioni concesse nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali sono non rimborsabili poiché costituiscono contributi finanziari diretti ai beneficiari senza obbligo di restituzione.

Fatto salvo quanto indicato nel capitolo 2 "Criteri generali di ammissibilità per tipologia di spesa" di queste Linee guida, nel paragrafo che segue sono considerate le voci di spesa e i relativi criteri da adottare per la verifica dell'ammissibilità della spesa sostenuta, con riferimento alla voce di costo "Spese per personale".

3.3.2. Acquisizione di beni

Ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del regolamento 1081/2006 non sono ammissibili al contributo del FSE le spese sostenute per "l'acquisto di mobili, attrezzature, veicoli, infrastrutture, beni immobili e terreni".

Al contrario sono ammissibili "i costi di ammortamento di beni ammortizzabili, assegnati esclusivamente per la durata di un'operazione, nella misura in cui sovvenzioni pubbliche non hanno contribuito all'acquisto di tale attivo" (cfr. art. 11, comma 3, lettera c).

Pertanto, le spese per l'acquisto di beni mobili (attrezzature, veicoli, mobilio, ecc.) e beni immobili (infrastrutture, terreni, fabbricati, ecc.) non sono spese ammissibili in ambito FSE.

L'ammortamento di tali beni costituisce, invece, spesa ammissibile a condizione che:

- a) i beni non abbiano già usufruito di contributi pubblici per la parte di costo storico in base al quale è stata calcolata la quota di ammortamento;
- b) il costo dell'ammortamento venga calcolato secondo le norme fiscali vigenti e in base a coefficienti definiti dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- d) il costo di ammortamento sia direttamente riferito al periodo dell'operazione;
- e) il bene sia inserito nel libro dei cespiti oppure in altra documentazione equivalente.

In base all'articolo 102 c. 5 del TUIR, per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute. Pertanto il beneficiario può portare a rendiconto la quota parte del costo riferito al periodo di utilizzo del bene in relazione alla specifica attività cofinanziata.

Nel caso di attività formative, la spesa per l'acquisto di materiale didattico ad uso dei destinatari della formazione è ammissibile e imputabile all'operazione finanziata.

3.3.3. Spese del personale

Sono considerate spese ammissibili le indennità o retribuzioni versate da un terzo a beneficio dei partecipanti ad un'operazione e certificate al beneficiario.

3.3.4. Voucher

Il Voucher si caratterizza per la presenza dei seguenti tre elementi:

- designazione del destinatario, elemento che assicura la non trasferibilità ad altri soggetti;
- designazione del bene/servizio, elemento che assicura la non equivalenza e non fungibilità con il denaro;
- importo del voucher (il valore del bene e/o servizio è definito dall' Autorità di Gestione o dall'Organismo intermedio). Il voucher copre, parzialmente o totalmente, il valore del servizio erogato ed è soggetto ad eventuali oneri tributari laddove previsti.

I *voucher* possono essere finalizzati alla fruizione di percorsi formativi (voucher formativi) e/o di servizi (voucher di servizio) e/o per conciliare le esigenze della vita familiare con quella lavorativa (voucher di conciliazione).

3.3.4.1. Voucher formativi

Sono destinati agli individui e sono finalizzati alla frequenza di attività formative in determinati enti, eventualmente individuati preventivamente dall'AdG/OI, oppure percorsi individuali anche finalizzati alla creazione d'impresa.

3.3.4.2. Voucher di servizio

Sono finalizzati a rimuovere gli ostacoli che impediscono a determinati soggetti di partecipare alle attività formative ovvero di entrare nel mercato del lavoro in maniera continuativa o di rimanervi.

In particolare favoriscono l'accesso alle attività formative e lavorative di soggetti appartenenti a determinati target (es. trasporto e accompagnamento di soggetti disabili).

3.3.4.3. Voucher di conciliazione

Sostengono la conciliazione tra vita familiare e lavorativa.

L'accesso ai voucher può avvenire secondo due modalità:

- Offerta a libero mercato: l'offerta viene selezionata dall'utente sul mercato ed è soggetta o meno a valutazione preventiva da parte dell'AdG/OI, in base a quanto previsto nei dispositivi di attuazione.
- Offerta a catalogo: l'offerta viene selezionata dall'utente nell'ambito di un catalogo/elenco predisposto dall'AdG/OI. I dispositivi di attuazione definiscono i criteri di accesso al catalogo in termini di requisiti minimi dell'operatore e dei servizi da erogare.

Si prevedono due differenti modalità di erogazione:

- diretta (erogazione delle risorse al destinatario)
- indiretta (all'operatore in nome e per conto del destinatario)

Ciascuna AdG/OI stabilirà nei propri dispositivi le condizioni per il trasferimento delle risorse e le modalità di erogazione, ovvero acconti, con le eventuali garanzie, e rimborsi.

Per spesa s'intende l'importo erogato dall'AdG/OI direttamente al destinatario o all'operatore in nome e per conto del destinatario.

Ai fini dell'ammissibilità è necessario accertare:

- l'effettiva fruizione del servizio o l'acquisto del bene. Nello specifico nel caso di fruizione del servizio:
 - per i *voucher* formativi: la verifica dovrà riguardare i requisiti definiti dall'avviso;
 - per i *voucher* di servizio è necessario accertare che il servizio fruito sia collegato alla operazione principale sostenuta (occupazione -formazione -creazione impresa);
- l'avvenuto versamento dell'importo all'erogatore del servizio. Ciò può avvenire:
 - direttamente (dal destinatario all'erogatore);

- indirettamente (dall' AdG/OI in nome e per conto del destinatario all'erogatore).

3.3.5. Borse di studio e/o di ricerca

Sono concesse al destinatario per consentirgli di partecipare a percorsi di studio o di ricerca per un periodo limitato di tempo e consistono nell'erogazione di risorse. Rappresenta uno dei principali interventi che, ai sensi dell'art. 34 della Costituzione, tende a rimuovere gli ostacoli di carattere economico per il raggiungimento di determinati obiettivi di studio.

L'assegnazione delle borse di studio è condizionata dal possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi definiti dall' AdG (ad esempio: il reddito e/o il profitto negli studi, ecc.).

La borsa di studio può essere erogata in parte in servizi (residenziali e ristorazione) e in parte in denaro.

3.3.6. Indennità di frequenza o di partecipazione attiva

Consiste in un'indennità concessa al partecipante alle attività (es. formative d'aula, di formazione pratica, ecc.) per il suo sostegno economico durante il periodo di svolgimento delle stesse.

È prevista solo per determinate categorie di destinatari (ad esempio: disoccupati privi di qualsiasi trattamento sostitutivo della retribuzione o in cerca di prima occupazione) ed è commisurata all'effettiva partecipazione alle attività, non spetta quindi in caso di malattia, infortunio e assenza.

3.3.7. Borsa lavoro (*work experience*)

La finalità della borsa lavoro è di consentire a soggetti in cerca di prima occupazione o a disoccupati con caratteristiche coerenti con quelle definite dalle normative in materia, lo svolgimento di un'esperienza formativa professionalizzante in ambiente lavorativo, con caratteristiche simili ai tirocini, mettendo a loro disposizione le risorse finanziarie necessarie.

3.4. COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA (FESR)

Gli artt. 48-53 del Reg. CE n. 1828/06 definiscono le norme sull'ammissibilità applicabili ai programmi operativi nel quadro dell'ob. 3 «Cooperazione territoriale europea».

3.4.1. Generalità

Fatto salvo quanto indicato nel capitolo 2 "Criteri generali di ammissibilità per tipologia di spesa" di queste Linee guida, nei paragrafi che seguono sono considerate le voci di spesa e i relativi criteri da adottare per la verifica dell'ammissibilità della spesa sostenuta, con riferimento in particolare alle seguenti voci di costo:

- Consulenze e commesse esterne
- Oneri finanziari
- Spese generali
- Spese connesse alla realizzazione delle singole operazioni

3.4.2. Consulenze

Sono ammissibili le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o *audit*, purché direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione.

In particolare, le spese per contabilità o *audit* sono ammissibili se soddisfano i requisiti prescritti dall'autorità di gestione.

3.4.3. Oneri finanziari e spese di garanzia

Le seguenti spese sono dichiarate ammissibili e pertanto rendicontabili:

- gli oneri relativi alle transazioni finanziarie transnazionali;
- qualora l'attuazione di un'operazione richieda l'apertura di un conto o di conti separati, le spese bancarie relative all'apertura e alla gestione dei conti;
- i costi delle garanzie fornite da banche o da altri istituti finanziari, se tali garanzie sono prescritte dalla legislazione nazionale o comunitaria.

3.4.4. Spese generali

I costi indiretti, dichiarati su base forfettaria e basati su costi medi non possono superare il 20 % dei costi diretti di un'operazione.

Il calcolo dei tassi forfettari è adeguatamente documentato e periodicamente riesaminato.

I due precedenti commi si applicano alle operazioni approvate antecedentemente al 13 ottobre 2009, viceversa alle operazioni approvate dopo tale data si applicano esclusivamente i criteri descritti al paragrafo "2.12.1 Criteri generali per la determinazione e l'applicazione di costi indiretti dichiarati su base forfettaria".

3.4.5. Spese connesse alla realizzazione delle singole operazioni

3.4.5.1. GECT

Sono ammissibili le spese sostenute per la costituzione ed il funzionamento del gruppo europeo di cooperazione territoriale, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1080/2006.

3.4.5.2. Spese per la preparazione o realizzazione di un'operazione

Sono ritenute ammissibili le seguenti spese sostenute dalle autorità pubbliche per la preparazione o la realizzazione di un'operazione:

- i costi relativi a prestazioni professionali rese da un'autorità pubblica diversa dal beneficiario ai fini della preparazione o della realizzazione di un'operazione. L'autorità pubblica interessata fattura tali costi al beneficiario oppure certifica tali costi sulla base di documenti di valore probatorio equivalente che consentono di determinare le spese effettivamente sostenute da tale autorità per l'operazione in questione;
- i costi per la prestazione di servizi relativi alla preparazione o alla realizzazione di un'operazione resi dall'autorità pubblica che è beneficiaria e che realizza l'operazione

autonomamente, senza ricorrere a fornitori di servizi esterni. Ciò a condizione che la prestazione non rientri nelle responsabilità istituzionali dell'autorità pubblica o nelle sue mansioni di gestione quotidiana, sorveglianza e controllo e che si tratti di costi supplementari relativi alla spesa effettivamente e direttamente sostenuta per l'operazione cofinanziata o di contributi in natura di cui all'art. 51 del Reg. CE n. 1828/06.

Detti costi sono certificati mediante documenti che consentono di determinare la spesa effettivamente sostenuta o i contributi in natura forniti dall'autorità pubblica interessata per l'operazione in questione.